



# RLS NEWS



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL-  
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

**Anno VI maggio 2017 n.62**

**DOCUMENTAZIONE**

**PUBBLICAZIONI**

**LEGISLAZIONE  
ACCORDI**

**SENTENZE  
QUESITI - EVENTI**

**UIL ITAL SERVIZI**

**COLLABORIAMO**

**AMBIENTE**

**come ricevere  
INFORMAZIONI  
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

## **ROSETO: SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO FARE DI PIÙ**

Nella Giornata Mondiale dei morti sul lavoro, celebrata in tutto il mondo il 28 aprile, ci troviamo di fronte agli ennesimi incidenti mortali sul lavoro avvenuti sulla linea ferroviaria del Brennero e a Roma. Gli incidenti mortali sul lavoro non accennano a diminuire, l'impegno delle Istituzioni deve aumentare sugli aspetti della prevenzione, soprattutto per quelle attività ad alto rischio. Concordiamo con quanto dichiarato oggi dal Ministro Poletti sul tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro: "si deve fare di più", e per tale motivo continuiamo a evidenziare la nostra disponibilità ad affrontare queste emergenze, anche in virtù di un rinnovato slancio che passi necessariamente attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni e di tutte le parti sociali interessate.

La UIL esprime cordoglio per le vittime e commossa vicinanza alle loro famiglie

## **SEMINARIO SU SALUTE E SICUREZZA DI OGNI POSTO DI LAVORO NELL'UE**

27 aprile 2017 - "Garantire la salute e la sicurezza di ogni posto di lavoro nell'Unione Europea: legislazione, contrattazione collettiva e dialogo sociale". Seminario organizzato da Cgil, Cisl, Uil e ILO per la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro.

[Clicca qui per vedere il video](#)

[http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID\\_VideoLink=4547](http://www.uilweb.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4547)

## **EU-OSHA: UNO STUDIO SULLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA**

Tutti i lavoratori nell'UE hanno diritto ad avere una rappresentanza in materia di SSL: perché dunque la prassi nei posti di lavoro non rispecchia le disposizioni di legge?

L'indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2), compiuta dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), ha raccolto le risposte di quasi 50.000 imprese sulla gestione della sicurezza e salute sul lavoro e sui rischi sul posto di lavoro, analizzando in particolare la partecipazione dei lavoratori e i rischi psicosociali. Ora, sulla base dei dati raccolti, è stata pubblicata la relazione "Partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro: evidenze qualitative tratte dalla seconda Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2)". Il documento presenta i risultati di uno studio qualitativo sulla rappresentanza dei lavoratori nella SSL nell'Unione europea, che fa seguito proprio all'indagine ESENER-2. Estrapolati i dati specifici, lo studio si è occupato di porre attenzione al tema della rappresentanza degli interessi dei lavoratori, nel settore della sicurezza e della salute, così come percepita dai rappresentanti stessi, dai loro colleghi lavoratori e dai rispettivi datori di lavoro e dirigenti. A tal fine, si avvale di specifiche interviste condotte in 143 imprese di varie dimensioni di sette Stati membri dell'UE: Belgio, Estonia, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Dunque, non essendo stata annoverata l'Italia tra le nazioni prese a riferimento, purtroppo non abbiamo a disposizione ritorni diretti relativi allo scenario nazionale. Tuttavia, come spesso accade in ambito comunitario, i risultati non solo offrono una panoramica completa e attuale di come gli interessi dei lavoratori nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) siano rappresentati nelle imprese europee, ma consente anche di fare valutazioni che, in qualche modo, ben rispecchiano anche lo scenario italiano e possono suggerire azioni mirate. In primo luogo lo studio mostra come la rappresentanza dei lavoratori nel settore della SSL sia in declino in tutta Europa, mentre si moltiplicano gli accordi di partecipazione alla stessa SSL promossi dai dirigenti. Sono presi in esame i fattori determinanti e le possibili conseguenze di tali cambiamenti. «Perché la rappresentanza dei lavoratori sia efficace sono necessari un fermo impegno da parte del datore di lavoro verso gli approcci partecipativi alla SSL e la presenza in azienda, o al di fuori della stessa, di organizzazioni dei lavoratori solidali e di rappresentanti dei lavoratori qualificati e bene informati». A dirlo è Christa Sedlatschek, Direttrice dell'EU-OSHA, nel presentare la relazione. «Al di là delle differenze tra Stati membri riconducibili al contesto nazionale, una cosa è certa: un fermo impegno da parte del datore di lavoro verso gli approcci partecipativi alla SSL e la

presenza in azienda, o al di fuori della stessa, di organizzazioni dei lavoratori solidali e di rappresentanti dei lavoratori qualificati e bene informati sono fondamentali per garantire una rappresentanza efficace dei lavoratori».

Esempi di questo tipo di rappresentanza centrata sui lavoratori sono stati rinvenuti in tutti i paesi studiati, in particolare nelle imprese di Svezia e, in misura minore, Belgio e Paesi Bassi. Tuttavia, anche in questi paesi, pratiche estremamente efficaci di partecipazione dei lavoratori alla SSL sono state osservate soltanto in un numero ristretto di imprese studiate, il che fa pensare che una buona rappresentanza dei lavoratori sia ancora l'eccezione e non la norma. Tutti i lavoratori nell'UE hanno diritto ad avere una rappresentanza in materia di SSL: perché dunque la prassi nei posti di lavoro non rispecchia le disposizioni di legge? La risposta è complessa, ma la relazione indica che una concausa è senz'altro rappresentata dalle misure legislative in vigore in materia di rappresentanza dei lavoratori nel campo della SSL. Molte di queste misure, infatti, hanno una funzione propedeutica e non sono obbligatorie: gli elementi a disposizione indicano che gli ispettori competenti incaricati di vigilare le imprese raramente fanno rispettare le disposizioni in materia di rappresentanza dei lavoratori.

I risultati evidenziano, inoltre, che in Europa vi è stato un incremento nell'uso degli approcci alla SSL che si avvalgono di sistemi di gestione in cui la responsabilità della gestione della sicurezza e della salute ricade su un dirigente o un esperto. Pur essendo stati riscontrati alcuni esempi di buone prassi, numerosi sono stati i casi in cui la rappresentanza dei lavoratori risulta meno efficace, poiché i rappresentanti stessi hanno perso autonomia, riducendosi a svolgere il ruolo di «occhi e orecchie» dei responsabili della sicurezza. La relazione segnala anche come siano diversi i fattori contestuali che incidono sulle pratiche di rappresentanza dei lavoratori: tra questi, la natura degli obblighi di legge nazionali, le dimensioni del luogo di lavoro e il settore di attività, gli accordi di contrattazione collettiva in vigore e le condizioni sociali ed economiche in generale. Le imprese con pratiche di rappresentanza dei lavoratori più efficaci erano maggiormente diffuse in Svezia, Belgio e Paesi Bassi, ossia nei paesi dove i sindacati e altre istituzioni organizzate nel campo del lavoro continuano a vantare una forte presenza. In Svezia, per esempio, il rispetto degli obblighi di legge è monitorato da ispettori, che hanno regolari contatti con i rappresentanti dei lavoratori. In Grecia e Spagna, dove la recente crisi economica ha avuto un effetto particolarmente penalizzante, si sono registrati tagli alle risorse destinate alla SSL ed è diffusa tra gli intervistati l'impressione che la rappresentanza dei lavoratori costituisca, nella migliore delle ipotesi, un aspetto di secondaria importanza.

*Publicato il: 07/04/2017*

### **UE, HOGAN: SERVONO NUOVE NORME SICUREZZA LAVORO IN AGRICOLTURA**

“Mi adopererò per inserire nuove misure che riguardino il rispetto delle normative sul lavoro nella nuova programmazione” in agricoltura. Lo ha detto il commissario europeo, Phil Hogan, sollecitato da una richiesta del presidente della Toscana, Enrico Rossi, che da tempo invoca restrizioni dell'accesso ai fondi europei per quelle imprese che non rispettano i diritti e la sicurezza dei lavoratori

“Questa disponibilità del Commissario Hogan – ha detto Rossi – è molto importante per il mondo del lavoro. Perché attualmente, nell'ambito dei finanziamenti europei ci sono condizionalità legate per esempio a questioni ambientali o al diritto alla salute, ma non al rispetto della legislazione sul lavoro. Se questo elemento di rispetto delle leggi sul lavoro verrà inserito come condizione nei nuovi finanziamenti sarà non solo un fondamentale strumento in più nella lotta contro lo sfruttamento e il caporalato ma anche un elemento di contrasto a chi non rispetta i diritti dei lavoratori. E sarà anche un segno che l'Europa non solo l'Europa del mercato e dell'economia ma che è anche un'Europa sociale, attenta alla legalità e alla tutela del lavoro”.

**DENUNCE INFORTUNI SINP**

Si ricorda che è scattato l'obbligo di denuncia tramite il SINP per infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento)

**BELGIO, PROCESSI D'AMIANTO: NUOVA CONDANNA PER ETERNIT**

Il 28 marzo, la **Corte di appello di Bruxelles** ha confermato la condanna inflitta all'impresa **Eternit** nel 2011 in uno dei processi di amianto, **il caso Jonckheere** che vede coinvolta l'azienda.

Il tribunale belga ha ritenuto che la società non abbia preso **misure di sicurezza sufficienti** per proteggere i suoi lavoratori e coloro che si trovano nelle vicinanze della fabbrica, anche se era a conoscenza che l'amianto era altamente cancerogeno già dal 1970. Si riporta così sul sito dell'ETUI che aggiunge anche altri documenti circa i processi di Torino giunti a sentenza.

Eternit è stata condannata a pagare **€ 25 000 a titolo di risarcimento** ai querelanti, la famiglia **Jonckheere**, in primo grado era stato richiesto un pagamento di € 250 000). L'amianto ha colpito duramente la famiglia dei ricorrenti, che viveva nei pressi dello stabilimento Eternit in **Kapelle-op-den-Bos**, un villaggio a 20 km a nord di Bruxelles. Il padre, un ex ingegnere con Eternit, la moglie, **Françoise Vanoorbeeck**, e due dei loro cinque figli sono morti per i tumori attribuibili all'esposizione all'amianto.

Il processo è stato sostenuto dalla **Association des Belges Victimes de l'Amiante** (Associazione Vittime Amianto belgi - Abeva), fondata da **Eric Jonckheere**, che hanno condotto la protesta fino ai gradini del palazzo di giustizia di Bruxelles.

È stata la signora **Françoise Vanoorbeeck** a portare avanti il procedimento legale contro Eternit. Dopo la sua morte, il figlio Eric ha proseguito la lotta contro l'ex produttore di cemento-amianto (Eternit è ora di proprietà della multinazionale Etex, leader mondiale nei materiali di copertura e facciata-rivestimento).

Sul caso, scriveva nel gennaio scorso anche l'AFEVA (associazione familiari vittime amianto) ricordando che l'avvocato della Eternit aveva chiesto la prescrizione del caso in quanto la ricorrente avrebbe contratto il mesotelioma nei primi anni della sua residenza vicino alla fabbrica, ovvero negli anni '50. L stanza era stata però rigettata, non essendo possibile calcolare con esattezza quando si contrae la malattia. Dalla ricostruzione della AFVA, la ricorrente era andata via da Kapelle nel 1991: pertanto la prescrizione decorrerebbe solo da quell'anno e quindi non sarebbe prescrivibile, ai fini della prova che l'Eternit non conoscesse effettivamente il rischio

31 marzo 2017 - fonte: Redazione InSic.it

**ASBESTO 2.0: AL VIA LA MAPPATURA DELL'AMIANTO NELLE SCUOLE**

*#ItaliaSicura annuncia l'avvio del progetto "Asbesto 2.0", una mappatura dell'amianto nelle scuole, **presentato il 27 marzo** nella sede del Comune di Avellino, una delle tre città pilota in Italia con Pisa e Alessandria, dove sarà ri-presentato ancora venerdì 31 marzo.*

*Il progetto sfrutterà **moderne tecnologie di telerilevamento** con droni e telecamere ad alta risoluzione. Si va verso una mappatura scientifica delle scuole ai fini di individuare gli interventi di bonifica necessari. Ancora aperto (fino al 30 aprile 2017) il bando ministeriale per la progettazione degli interventi di bonifica.*

Il progetto è **condotto da Ancitel e Sogesid** (al CNR il ruolo di validazione scientifica delle metodologie adottate) ma nasce da un protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Ambiente e dalla Struttura di Missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che introduce moderne tecnologie di telerilevamento, mediante l'utilizzo di droni dotati di telecamere ad alta risoluzione. Una nuova metodologia che potrà essere progressivamente estesa sul territorio per ottenere, un quadro omogeneo e scientifico del fenomeno a livello nazionale.

Secondo dichiara **Laura Galimberti**, coordinatrice della Struttura di Missione di Palazzo Chigi è l'occasione per affrontare in modo sistematico il problema complesso

della mappatura "essenziale per delineare azioni efficaci nella bonifica dell'amianto nelle scuole".

Secondo la direttrice Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente, **Gaia Checcucci** è necessaria "una tempestiva ed efficace gestione pubblica degli interventi di bonifica e riqualificazione degli edifici scolastici in cui si rilevi materiale contenente amianto: conoscere dopo una reale mappatura che ci dia la fotografia non sbiadita della presenza o meno dell'amianto, progettare in modo puntuale, intervenire efficacemente per rimuovere e allontanare il pericolo a cominciare dai luoghi più sensibili come le scuole. Il Ministero dell'Ambiente - conclude Checcucci - ha investito e continuerà a farlo perché vi siano le condizioni di utilizzare al meglio la concorrenza di fondi statali e regionali sotto la regia unica della Presidenza del Consiglio per una risposta forte e mirata al problema amianto".

ItaliaSicura inoltre, ricorda che il Ministero dell'Ambiente ha già in corso un **bando** per la **progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica** di edifici pubblici contaminati da amianto, con specifica attenzione agli edifici scolastici e alle strutture circostanti. Il termine per la **presentazione delle richieste** è stato prorogato al **30 aprile 2017**.

**Mappatura dell'amianto nelle scuole. I riferimenti normativi**

La Legge 93/2001 e il relativo **D.M. 101/2003** istituiscono la mappatura della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano Nazionale Amianto. La realizzazione di tale mappatura è a cura del **MATTM**. Le Regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno. Ad oggi i dati delle Regioni risultano molto incompleti e non omogenei.

Dal 1994 è stata istituita, per ogni Ente locale, la figura del Responsabile amianto con compiti di controllo e coordinamento.

Fonte: Redazione InSic.it

### **LA FABBRICA DELLA MORTE CONTINUA A MIETERE VITTIME, ANCHE A DISTANZA DI ANNI. NON IMPORTA LA LORO ETA': ATROCI SONO STATI I TORMENTI CHE HANNO SOPPORTATO PER TUTTA LA VITA... ECCO IL COMUNICATO STAMPA DI SALVATORE NANIA.**

**Antonino, Nino per i colleghi di lavoro**, ha lavorato alla Sacelit di San Filippo del Mela dal **14/04/1961 al 06/03/1983, per circa 22 anni** a stretto contatto con le fibre Killer di Amianto, come operaio addetto allo scarico dei sacchi di amianto dai vagoni ferroviari, alla produzione di tubi, lastre, pezzi speciali e serbatoi in amianto cemento, per poi essere adibito nel reparto officina in manutenzione e pitturazione degli impianti produttivi. Ha svolto il suo lavoro con serietà e correttezza, sia nell'essere impiegato alla produzione che negli interventi di manutenzione e pitturazione degli impianti. Difficilmente si tirava indietro nei momenti in cui bisognava intervenire nel ripristinare gli impianti di miscelazione amianto, trasporto e recupero materiale miscelato. **Nino** inizia a soffrire alla fine del '72 e il 18/05/1978 gli viene riconosciuta dall'Inail di Milazzo la Malattia professionale per **Broncopatia Cronica e Sindrome Disventilatoria lieve e T.B.C. Polmonare**. Nell'arco degli anni le sue patologie hanno proseguito a tormentarne la sua esistenza, tanto che il 29/03/2004 l'Inail riconosce un aggravamento per **Deficit Respiratorio di grado lieve** a seguito della Sorveglianza Sanitaria gratuita effettuata dall'ASP di Messina con riconoscimento, per altro non riportato e riconosciuto dalla stessa Inail di Milazzo, per **Asbestosi Pleuro-Polmonare e Alterazioni Funzionali di tipo Ostruttivo**.

Atroci sono stati negli anni le sofferenze patite dal collega Nino, egli **muore per asbestosi pleuro-polmonare; collasso cardiorespiratorio con grave insufficienza respiratoria..** Con **Nino, al di là dei suoi anni, che contano poco ma contano le sofferenze patite nell'arco di circa 45 anni, che ne hanno modificato la sua esistenza e la sua relazione familiare**, si allunga il numero delle vittime, tanto da raggiungere i **137 decessi causate dalle fibre Killer di amianto su 220** ex dipendenti della Sacelit. Certamente un nodo alla gola e un grosso dolore al cuore per coloro che siamo rimasti

in vita e con patologie che ci condizionano giorno dopo giorno, mentre in Commissione Senato si indugia su dispositivi di Decreti Legislativi che dovrebbero aiutare gli ex e esposti all'amianto, così come sul Piano Nazionale Amianto e sulle Bonifiche del Territorio.

*Il Presidente – Salvatore Nania Pace del Mela li 24/03/2017*

### **AMIANTO, PROROGA AL 30 APRILE DELLA SCADENZA PER PRESENTARE LE ISTANZE DI BONIFICA**

C'è ancora un mese di tempo per accedere alle risorse 2016 del Fondo istituito con il decreto 21 settembre dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Fondo dedicato alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di enti pubblici contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5.536 milioni di € per l'anno 2016 e di 6.018 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Con decreto n. 110 del 21 marzo 2017 è stato dato l'avviso del rinvio del termine di scadenza del bando contenuto nel decreto n. 1 del 10 gennaio 2017. Si potranno presentare le istanze entro il 30 aprile e non più il 30 marzo.

A cura del Servizio UIL Politiche del Sociale e Sostenibilità – Ufficio Ambiente

### **"LE CITTÀ": POLITICHE PER INSEDIAMENTI URBANI ECOSOSTENIBILI**

L'obiettivo 11 dell'Agenda ONU 2030 impone di rendere le città e gli insediamenti umani più sostenibili, resilienti, sicuri ed inclusivi ed invita gli Stati ad adottare azioni per raggiungere gli obiettivi proposti. Il Ministero dell'Ambiente recentemente ha presentato il documento di Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile nel quale vengono definite le aree dove intervenire e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori, per prevenire i rischi naturali e rigenerare le città garantendo il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi in un'ottica di sviluppo del potenziale delle aree rurali, montane e costiere per la custodia di territori e paesaggi. Un passo avanti nel prendere in considerazione, seppure a nostro giudizio parziale, le nostre città in un'ottica ecosostenibile, sia per la vivibilità delle stesse nel potenziare i trasporti e le infrastrutture liberandole dall'inquinamento, sia nel recupero e nel mantenimento di spazi verdi con una spinta innovativa all'arredo urbano e all'edilizia sostenibile.

Nelle città vive, infatti, oltre il 50% della popolazione mondiale, si produce l'80% del PIL e il 70% delle emissioni di gas serra, ma sono anche i luoghi dove si concentrano investimenti – che le Nazioni Unite stimano in 1,3 trilioni di dollari al 2019 – e si creano opportunità di nuova occupazione attraverso politiche di green economy. A livello europeo sono già molte le città che hanno avviato programmi e iniziative in direzione *green*, come Copenhagen, che ha fissato l'obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2025; Amburgo, che ha pianificato una rete ciclo-pedonale alla quale sarà riservata la circolazione nel 40% della città entro il 2035, o Paesi come la Francia, che nel "Programme National de Rénovation Urbaine" ha attivato la rigenerazione di 530 quartieri in tutto il Paese, con circa 4 milioni di abitanti, con un fondo economico di oltre 40 miliardi in partnership pubblica e privata. Nel nostro Paese, dopo una certa vivacità con il movimento delle *Agende 21 locali* nato con la Conferenza ONU del 1992, dopo il Protocollo di Kyoto del 1997 e con l'adesione al movimento del Covenant of Mayors, lanciato dalla Commissione Europea nel 2008, tranne rarissime eccezioni, le città sembrano poco coinvolte nel fervore *green*.

A tale proposito, un grande contributo è stato fornito nella giornata del 5 aprile dal Meeting di Primavera del 2017, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in preparazione degli Stati Generali della Green Economy 2017, nel corso del quale è stato presentato il "**Manifesto della Green economy**" per ridisegnare la città del futuro, integrando qualità ecologica, sociale ed economica, attraverso l'architettura e l'urbanistica, intese come chiave per il rilancio del protagonismo delle città italiane.

Nel Manifesto, al quale hanno aderito architetti, urbanisti e moltissime Associazioni, vengono tracciati i punti essenziali, una sorta di *road map*, per riqualificare e rilanciare le nostre città che possono essere così riassunti:

1. **PUNTARE SULLA GREEN ECONOMY PER AFFRONTARE LE SFIDE DELLE CITTÀ**

Le città, luoghi densi di popolazione, di patrimonio storico e artistico, ma anche di espansione ed abuso edilizio e di degrado ambientale e sociale, vedono nell'architettura e l'urbanistica della green economy il **volano** per una straordinaria occasione di rilancio e riqualificazione ecologica e climatica, ma anche economica e sociale.

2. **AFFRONTARE LA SFIDA CLIMATICA CON MISURE DI ADATTAMENTO E DI MITIGAZIONE CENTRATE SULLA RIQUALIFICAZIONE BIOCLIMATICA ED ENERGETICA**

Attualmente i consumi di energia degli edifici e città sono elevati e provenienti per la maggior parte da fonti fossili. L'obiettivo è la riduzione del fabbisogno energetico e l'aumento dell'efficienza di tutti i tipi di fabbricati in termini di consumi, rendimenti ed efficienze. L'architettura e l'urbanistica, come volano di innovazione e sviluppo, hanno il ruolo strategico di traghettare dal modello di edificio ad energia quasi zero (nearly zero energy building), a quello di energia zero (net zero energy building) e a quello di energia positiva (positive energy building).

3. **FARE DELLA TUTELA DEL CAPITALE NATURALE E DELLA QUALITÀ ECOLOGICA DEI SISTEMI URBANI LA CHIAVE DEL RILANCIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA**

La tutela del capitale naturale, cioè qualità dell'aria, dell'acqua e dei suoli, si realizza promuovendo le reti ecologiche, le infrastrutture verdi e rigenerando la produzione agricola nei contesti periurbani attraverso una mobilità più sostenibile, strumenti e modelli più efficienti e un maggior monitoraggio e verifica degli impatti ambientali utilizzando sistemi e certificazioni ecologiche degli edifici, controllate da soggetti indipendenti ed estesa al mercato e ai cittadini. La qualità ecologica dei sistemi urbani prevede un forte incentivo della mobilità pubblica sul ferro e di quello ciclo-pedonale (piste ciclabili, biciclette, mezzi collettivi condivisi e pubblici). L'architettura e l'urbanistica, sono quindi il volano per lo sviluppo di spazi d'incontro, di socialità e di servizi ed attività sociali ed economiche.

4. **TUTELARE E INCREMENTARE IL CAPITALE CULTURALE, LA QUALITÀ E LA BELLEZZA DELLE CITTÀ**

Le città, base di tutte le attività economiche locali, vanno curate nel mantenimento e nell'arricchimento del patrimonio artistico e culturale; l'architettura e l'urbanistica sono quindi il **volano** per lo sviluppo di città sostenibili, sia attraverso un'accurata gestione ordinaria (pulizia e cura di tutte le strade, delle facciate degli edifici, la manutenzione di parchi, di giardini e dell'arredo urbano, etc.) e sia con buone pratiche e tecniche di recupero del patrimonio edilizio esistente, coinvolgendo nuove professionalità, utilizzando il credito agevolato e l'incentivazione fiscale e agevolando i cittadini a basso reddito ad utilizzare edifici di qualità. Si dovranno sviluppare politiche pubbliche più accorte e si dovranno formare imprenditori più lungimiranti, che bandiscano l'abuso e la speculazione edilizia e che facciano profitti da attività sostenibili e di qualità ecologica.

5. **PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE**

La rigenerazione urbana, cioè la conversione ecologica di intere aree in disuso (es. zone militari non più utilizzate o aree ferroviarie e portuali non più attive, etc.), deve bloccare il consumo selvaggio di nuovo suolo anche riutilizzando aree dismesse già urbanizzate e/o edifici esistenti. La riqualificazione del patrimonio esistente deve far diventare le aree fonte di degrado un fulcro di rigenerazione urbana. L'architettura e l'urbanistica sono quindi il **volano** per promuovere la rigenerazione e la riqualificazione e per mettere in sicurezza le città a maggior rischio idrogeologico, sviluppando programmi integrati (e non più interventi solitari e occasionali) di sicurezza, bellezza, prevenzione e qualità, utilizzando meglio le risorse pubbliche disponibili locali, nazionali, europee e finanziamenti privati, anche aggiornando le procedure e gli strumenti per accelerare i processi decisionali con la massima trasparenza e partecipazione dei cittadini.

6. **QUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI CON PROGETTI INNOVATIVI E CON LA DIFFUSIONE DELL'APPROCCIO DEL CICLO DI VITA**

Gli edifici pubblici vanno riqualificati mediante:

- gli "Appalti pubblici verdi" (Green Public Procurement) in cui le PA danno il buon esempio applicando i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM), cioè criteri ecologici avanzati in ogni intervento edilizio che riguardi edifici esistenti e/o nuovi, lo sviluppo delle nuove tecnologie che impiegano capitale umano specializzato (come ad esempio nella ricerca scientifica ed universitaria);
- la diffusione dell'approccio del ciclo di vita (life cycle thinking) in cui gli edifici pubblici, nuovi e/o esistenti, vengono riqualificati con progetti aventi tecniche e materiali innovativi e che migliorino le prestazioni sociali, economiche, i flussi di risorse e gli impatti ambientali, in tutte le fasi del ciclo di vita e creino sinergie fra gli investimenti pubblici, privati e sistema bancario per interventi di buona qualità ecologica ed energetica.

7. **PROGETTARE UN FUTURO DESIDERABILE PER LE CITTÀ**

Il futuro deve progettare città che sono:

- *più ecologiche*, con più spazi verdi sia nel centro, sia nelle periferie e nella cintura periurbana, con edifici a basso consumo energetico e alimentati con fonti rinnovabili, con



aree pedonalizzate, con il ciclo dei rifiuti efficientato e potenziato che riduce il consumo e massimizza il riciclo,

- *più sicure*, sia per il rischio idrogeologico e sia per l'integrazione della popolazione immigrata, aumentando i punti di ritrovo e di socialità, riutilizzando abitazioni a basso costo anche per le comunità a basso reddito arginando sacche di illegalità e nel prevenire situazioni di emergenza abitativa.

Il nostro Paese, come ribadito nel corso del Meeting, fatica ad intraprendere azioni mirate per migliorare le nostre città e spesso, anche in presenza di buone leggi, tende a rinviare o derogare impegni e disposizioni come l'abbattimento delle emissioni dovute al riscaldamento domestico, maggior responsabile dei gas inquinanti, o calendarizzare sporadiche iniziative sull'inquinamento dovuto al traffico. Consideriamo anche che troppo spesso il nostro Paese è soggetto ad emergenze gravi e le risorse vanno maggiormente indirizzate a disastri e calamità naturali come nell'ultimo Documento di Economia e Finanza ma, la recente legge sugli appalti n. 50/2016 dove si pone l'accento sugli "appalti verdi", la legge 190/2014, per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, il rinnovato finanziamento per le detrazioni fiscali per gli edifici pubblici e privati sulla obbligatorietà di risparmio energetico e lo stanziamento di risorse a disposizione del trasporto pubblico e al sostegno delle innovazioni, ci fanno ben sperare che il *sistema città ecosostenibile* diventi strutturale nella politica del nostro Governo.

### **DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017, N. 42**

Inquinamento acustico: Armonizzazione Legislazione nazionale del D.lgs. 194/2005 e della Legge 447/95. - Entrata in vigore: 19.04.2017

Il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 è emanato in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 -bis, che all'Art. 19 c. 2 lett. a), b), c), d) e), f), h) delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale sull'inquinamento acustico in particolare la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Determinazione e alla gestione del rumore ambientale".

Fonte [www.certifico.com](http://www.certifico.com)

### **RIFIUTI: NOVITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI**

Sulla gazzetta ufficiale del 18 aprile 2017, n. 90 è stata resa nota la pubblicazione sul sito dell'Albo della deliberazione 22 marzo 2017 che modifica le prescrizioni dei provvedimenti di iscrizioni per alcune categorie:

<https://www.ambientesicurezzaweb.it/rifiuti-novita-per-lis>

### **ARIA: NOVITÀ PER I COMBUSTIBILI MARITTIMI**

Modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE a tutela dell'aria

Fonte [ambientesicurezzaweb.it](http://ambientesicurezzaweb.it)

### **MINISTERO AMBIENTE: PUBBLICATE LINEE GUIDA VIA E VAS**

[Efficienza energetica](#): accordo UE per una nuova etichettatura energetica degli elettrodomestici

<https://www.ambientesicurezzaweb.it/piano-operativo-ambiente/>

### **BONIFICA DALL'AMIANTO DEI TRENI: COME GODERE DEI BENEFICI ECONOMICI PER I LAVORATORI ESPOSTI**

Con la circolare n. 68 del 6 aprile 2017, l'Inps ha emanato le modalità operative per poter godere dei benefici previsti per i lavoratori del settore ferroviario che hanno partecipato alle operazioni di bonifica del materiale rotabile, senza le necessarie precauzioni.

Come noto, l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la

*formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, al comma 277 ha previsto dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, per tutto il periodo di durata degli interventi di bonifica da amianto mediante sostituzione del tetto, senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione all’esposizione alle polveri di amianto.

Successivamente, come previsto nell’articolo articolo 1, è stato emanato il decreto 12 maggio 2016 del ministero del Lavoro recante “*Modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 158 del 8 luglio 2016.

Questo decreto ha disciplinato le modalità di attuazione del suddetto comma 277 e in particolare l’assegnazione dei predetti benefici previdenziali e le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Con la **circolare n. 68 del 6 aprile 2017** (avente a oggetto “*articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto*”, condivisa con il ministero del Lavoro con nota n. 6953 del 25 novembre 2016) l’Inps ha emanato le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in questione. Fonte [ambientesicurezzaweb.it](http://ambientesicurezzaweb.it)

### **DEF 2017 E LE POLITICHE AMBIENTALI**

Non solo PIL nel Documento di Economia e Finanza per l’anno 2017 varato dal Consiglio dei Ministri, per la prima volta il nostro Paese include nella programmazione economica anche indicatori di benessere equo sostenibile (BES) relativi alla qualità della vita e dell’ambiente. Nella nota UIL che riportiamo si apprezza questo primo passo, seppur in via sperimentale e parziale, del Governo a scelte di politica economica che possono superare l’approccio alla programmazione basato esclusivamente sul PIL e assumere, invece, impegni programmatici per migliorare ambiti più specifici della qualità della vita dei cittadini.

Documento UIL su audizione DEF

[http://www.mef.gov.it/focus/article\\_0031.html](http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html)

### **“APPALTI VERDI”-**

Publicato nel supplemento ordinario n.10 della Gazzetta Ufficiale del 19-04-2016 il **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante l’ “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” il Decreto all’articolo 95, stabilisce l’obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli acquisti pubblici per una spesa che equivale al 17% del PIL del nostro Paese, è un importante passo in avanti per gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione ed un trampolino per una sensibilizzazione verso l’economia circolare.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)

### **“PIANO OPERATIVO AMBIENTE”**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017, è pubblicata la **Delibera interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 55/2016 del 1 dicembre 2016** inerente l’approvazione del piano operativo del Fondo di Sviluppo e Coesione per il 2014-2020. Il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi

per territori e linee di azione, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa su 4 sotto-piani prevede lo stanziamento di 1.900 milioni di euro ripartiti per :

- Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, per 95,79 mln di euro di interventi, concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno meno sviluppate;
- Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi, per 13,85 mln di euro concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno meno sviluppate;
- Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti, per 126,51 mln di euro, concentrati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno meno sviluppate;
- Interventi a tutela del territorio e delle acque, per un totale di 1.563,85 mln di euro, così articolati:
  - Rischio idrogeologico: 273,83 mln di euro, di cui 51,83 mln nelle regioni del Centro Nord e 222 mln di euro in quelle del Mezzogiorno;
  - Bonifiche: 749,97 mln di euro, di cui 328,29 mln al Centro Nord e 421,68 mln al Mezzogiorno; Servizio idrico integrato: 496,29 mln di euro, di cui 202 mln al Centro Nord e 294,29 mln al Mezzogiorno; Qualità dei corpi idrici: 102,15 mln di euro, di cui 12,15 mln al Centro Nord e 90 mln di euro al Mezzogiorno
  - Assistenza tecnica: 41,61 mln di euro.

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/14/17A02637/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/14/17A02637/sg)

### **DISCIPLINA STRESS LAVORO CORRELATO IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO**

Scarica la guida completa qui:

<https://drive.google.com/.../0B43-yw4N5zGRMWJIdGFmOGd3T.../view...>

Fonte EBNT – ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO

### **GUIDA APPLICATIVA SICUREZZA MACCHINE**

Pubblicata dalla Schneider Electric una guida per progettisti e produttori di macchine industriali dal titolo "Guida operativa sicurezza macchine", in stretta relazione con le disposizioni normative della c.d. "Direttiva Macchine".

Potete trovare maggiori informazioni e effettuare il download **CLICCANDO QUI**

### **PLE | AGGIORNATE LE FAQ TECNICO NORMATIVE ATS BRIANZA**

Nuovo aggiornamento della pagina delle domande più frequenti (FAQ) organizzata dalla ATS della Brianza, sul tema delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE). Focus su formazione, noleggio e usi particolari, oltre a gestione emergenze e guasti, differenza tra noli (a caldo; a freddo), presenza di linee elettriche, cooperazione con lavoratori su muletti.

### **SICUREZZA MACCHINE | Guida tecnica per pallettizzatori**

Rilasciata dalla Rockwell Automation una guida tecnica sulle regole di sicurezza per pallettizzatori e depallettizzatori per contribuire a definire le funzioni di prevenzione e protezione. Sono presenti nel documento informazioni dettagliate sulla procedura di valutazione, sulla scelta dei dispositivi più adatti e sulla configurazione e validazione dei sistemi (versione EN).

### **INTERBLOCCO | Guida alla norma EN ISO 14119:2013**

Pubblicata da Euchener (noto produttore tedesco di dispositivi di sicurezza macchine) una guida basata su domanda-risposta per orientarsi nell'applicazione pratica della norma EN ISO 14119, descrivendo una procedura per la scelta del dispositivo di interblocco o del meccanismo di ritenuta più idoneo (con dispositivi di interblocco si intendono i fincorsa di sicurezza che sono installati sui ripari e garantiscono, all'apertura del riparo, l'arresto sicuro della macchina o dell'impianto). Focus su Sicurezza del macchinario – Dispositivi di interblocco associati ai ripari – Principi di progettazione e di scelta.

### **SICUREZZA MACCHINE | In italiano la norma UNI EN ISO 14123-2**

Pubblicata la norma UNI EN ISO 14123-2:2016 "Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica". Lo standard si occupa in generale di sicurezza del macchinario e della riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine. In particolare la norma UNI EN ISO 14123-2 stabilisce una metodologia per la selezione dei fattori critici legati alle emissioni di sostanze pericolose ai fini della formulazione di procedure di verifica adeguate.

### **SICUREZZA FUNZIONALE NEI PROCESSI E NELLE MACCHINE**

Due guide tecniche rilasciate dalla Rockwell Automation relative alla sicurezza funzionale nell'industria di processo e ai sistemi di controllo legati alla sicurezza delle macchine.

**DIRETTIVA MACCHINE | Check List SUVA procedura controllo**

Check List dell'Ente assicurativo elvetico (SUVA) con le procedure d'esame del tipo per macchine secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE (allegati VII / IX). Il documento ha lo scopo di supportare il costruttore per avviare la procedura di esame del tipo secondo la Direttiva macchine (2006/42/CE), ossia raccogliere in modo organico i dati richiesti dalla certificazione e la documentazione relativa al modello da esaminare.

**DIRETTIVA MACCHINE | Sintesi delle norme armonizzate CE**

Pubblicata sul sito Legislazione Tecnica una scheda sintetica in merito alle Norme armonizzate per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine nell'ambito della Direttiva CE 2006/42/CE (c.d. "Direttiva macchine" recepita in Italia con D.lgs. 27/01/2010, n. 17.) e sulle condizioni per la loro immissione sul mercato e/o messa in servizio.

**SICUREZZA MACCHINE | Pubblicata UNI EN 13849-1 in italiano**

L'UNI informa che la Commissione Tecnica Sicurezza ha pubblicato in italiano la norma europea UNI EN 13849-1 relativa ai principi generali per la progettazione di parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza del macchinario (Norma UNI EN 13849-1:2016 "Sicurezza del macchinario" - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione") che specifica i requisiti di sicurezza e le linee guida sui principi di progettazione e integrazione di parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, inclusa la progettazione del software.

**RISCHI | CONTROLLI ANTIESPLOSIONE E INCENDIO  
BATTERIE LITIO**

Manuale dell'ONU (recentemente aggiornato al 2016) sulle prove e sui criteri di sicurezza per il trasporto e l'uso delle batterie al litio (cfr. Parte 3, sezione 38.3, specificamente indirizzata al trasporto di batterie agli ioni di litio). Il manuale è divenuto di grande attualità dopo i casi di esplosione e incendio delle batterie degli smartphone Samsung (Note 7). Il manuale impone tutt'una serie di rigidi parametri di prova sulle batterie, che comprendono ad esempio, la simulazione del comportamento in alta quota, test di natura termica e vibratoria, prove d'urto, cortocircuiti esterni, prove di sovraccarico da parte dell'alimentatore e prove di scarica accelerata. In allegato anche le slide di Confindustria Vicenza sul trasporto delle merci pericolose in strada (ADR).

**DEFEATING DISPOSITIVO DI INTERBLOCCO ASSOCIATO AI  
RIPARI**

Linee di indirizzo INAIL in materia di neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro.

*Fonte iCLhub*

**VIDEOTERMINALI: RISCHI PER LA SALUTE E  
SORVEGLIANZA SANITARIA**

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell'artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sui rischi delle attività con videoterminali: conseguenze sulla salute, sorveglianza sanitaria e prevenzione.

**FONTE AMBLAV**

- INAIL: **programma del Comitato unico di garanzia per l'anno 2017** Il programma 2017 del Comitato unico di garanzia ha focalizzato 5 obiettivi: sviluppare azioni positive per prevenire ogni genere di discriminazione di genere, per disabilità ed età; ottimizzare welfare aziendale e benessere organizzativo; migliorare le modalità di comunicazione interna all'Inail sulle attività del Comitato; consolidare le relazioni tra il Cug, le istituzioni di riferimento e le pubbliche amministrazioni; rafforzare la rete con i Cug delle amministrazioni centrali e nazionali.
- [03/04/2017] **"Reti di sicurezza e legislazione"** di Luca RossiPubblichiamo nella rubrica settimanale "Diario di cantiere" l'approfondimento "Reti di sicurezza e legislazione" di Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche presso INAIL.
- [03/04/2017] **"La controversa questione della rivalsa INAIL, in sede civile, nonostante l'avvenuta archiviazione del procedimento penale"** - Studio Legale Associato LCGPubblichiamo l'approfondimento "La controversa questione della rivalsa INAIL, in sede civile, nonostante l'avvenuta archiviazione del procedimento penale" a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.
- [03/04/2017] Cassazione Penale: committente responsabile dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria sin dalla fase di progettazione dell'opera Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria sin dalla fase di progettazione dell'opera: responsabilità di un committente.
- [03/04/2017] Pubblicato Dossier Ambiente n. 117 **"L'analisi temporale del sovraccarico biomeccanico da posture di lavoro"**"L'analisi temporale del sovraccarico biomeccanico da posture di lavoro" è il primo numero di Dossier Ambiente pubblicato da Associazione Ambiente e Lavoro nel 2017.
- [03/04/2017] diffuso Nella pubblicazione **"Criteri per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso"** sono proposte delle linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani di competenza regionale previsti dal D.lgs. 152/06 relativi alla gestione delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso. L'obiettivo principale è delineare i criteri per l'individuazione degli scenari di inquinamento diffuso e i conseguenti percorsi gestionali condivisi dai soggetti competenti in campo sanitario ed ambientale.
- [31/03/2017] giocandoli cortometraggio "100max. Il gioco alpino per la protezione del clima" mostra come le azioni quotidiane, le scelte di quello che si mangia e si acquista abbiano influenza sull'ambiente e sul clima.
- [31/03/2017] esposizione "L'Agencia europea per le sostanze chimiche (ECHA) informa che è disponibile in lingua italiana la **"Guida interattiva sulle schede di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione"**.

**DA PUNTO SICURO**

- **MEDICO COMPETENTE: SCHEDE PER L'IDONEITÀ AL LAVORO NOTTURNO**
- **COME REALIZZARE UN PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PARTECIPATO**
- **COMPARTO TESSILE E LAVORO A DOMICILIO: LA NORMATIVA E LE TUTELE**
- **LA PREVENZIONE NELLE CELLE FRIGORIFERE AD ATMOSFERA CONTROLLATA**
- **RADIAZIONI IONIZZANTI: ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI MINERALI, GAS E PETROLI**
- **MANOMISSIONE DEL TACHIGRAFO COME OMISSIONE DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE**
- **SGSL, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**
- **AUTORIPARAZIONE: LA SICUREZZA NEL SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO**
- **PRASSI, DIFFERENZE E SPECIFICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE**
- **AFLATOSSINE: UN RISCHIO SOTTOVALUTATO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**
- **EDILIZIA: UNA GUIDA PER RIDURRE I RISCHI NELLE ATTIVITÀ DI SCAVO**
- **CONOSCERE E VALUTARE I RISCHI NEL COMPARTO DELLA PANIFICAZIONE**
- **CONVIENE INVESTIRE IN SICUREZZA? SÌ, MA...**
- **ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE**
- **LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA**
- **TELEFONI CELLULARI: RISCHIAMO LA SALUTE?**
- **REACH: LA SCADENZA DEL 31 MAGGIO**

**IV CONVENTION NAZIONALE DEI DIRETTORI DEI SPSAL**

Documenti allegati

- Programma preliminare
- Documento finale Convention Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
- Michele Conversano: "Ambiente e salute: quali le competenze dei Dipartimenti di Prevenzione?"
- Giorgio Di Leone - Presidente SNOP: Relazione

- Enrico Di Rosa: "MEGA ASL E DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE come assicurare i necessari livelli di governo: quali standard di risorse per la prevenzione del futuro?"
- Mauro Gnaccarini: Relazione
- Bruno Marasco: "Una proposta di ClinicalCompetence nella prevenzione"
- Michele F. Panunzio: "Alimentazione e Nutrizione: tema strategico per la sanità pubblica"
- Maria Pavia: "Quale formazione per i nuovi operatori di sanità pubblica?"
- Carlo Signorelli: "Dove va la Società Italiana di Igiene (SIIt)"
- Massimo Valsecchi: "Rapporto Prevenzione Fondazione Smith Kline " Buone pratiche" in prevenzione"

### LEGISLAZIONE - ACCORDI

#### L'UNIONE FA LA SICUREZZA SUL LAVORO, NUOVA CAMPAGNA DELLA REGIONE TOSCANA

È stata lanciata il 20 marzo dalla **Regione Toscana** una nuova campagna di comunicazione che si concentra su quanto la collaborazione tra tutte le parti presenti sul lavoro sia fondamentale per la prevenzione dei rischi e per evitare incidenti.

Una foto, un video e uno spot radio saranno il cuore della campagna, affiancati da un nuovo sito istituzionale dedicato alla sicurezza sul lavoro realizzato all'interno del portale regionale. Questo il video.

Così l'assessore al Diritto alla salute Stefania Saccardi: "È necessario così come recita il messaggio che abbiamo scelto, stabilire prima di tutto un'alleanza tra datori di lavoro e lavoratori. Poi occorre **investire nella formazione, nell'informazione e in tutte quelle attività che permettono di prevenire le situazioni di rischio**. La Regione lo fa con questa campagna, che chiama a raccolta tutti gli interessati e che si aggiunge alle tante iniziative messe in atto nei mesi e negli anni scorsi".

Ancora per quanto riguarda le iniziative per la sicurezza dal 1° aprile prenderà il via una variante della campagna, a titolo *La sicurezza di oggi è il benessere di domani* dedicata alle imprese cinesi di Firenze, Prato e Pistoia. Già programmati i prossimi interventi di sensibilizzazione che interesseranno il settore marmo a giugno, portuali a settembre e nel 2018 edilizia e agricoltura.

Fonte *Quotidiano Sicurezza.it*

Info: Regione Toscana, campagna *L'unione fa la sicurezza*

#### MINISTERO DEL LAVORO: RICOSTITUTE TRE IMPORTANTI COMMISSIONI

##### Commissione VERIFICHE PERIODICHE

Con il [Decreto direttoriale n. 11/2017](#), è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche, di cui all'Allegato III del DM 11 aprile 2011 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico.



La Commissione resterà in carica per un triennio, a decorrere dalla data del decreto, e i suoi componenti potranno essere nominati per non più di due mandati complessivi.

#### **Commissione LAVORI SOTTO TENSIONE**

Con il [Decreto direttoriale n. 12/2017](#), è stata ricostituita la Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell'Allegato I al DM 4 febbraio 2011 a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute.

La Commissione resterà in carica per un triennio, a decorrere dalla data del decreto, e i suoi componenti potranno essere nominati per non più di due mandati complessivi.

#### **Gruppo di lavoro su OPERE PROVVISORIALI**

Con il [Decreto direttoriale n. 13/2017](#), è stato ricostituito il Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

I Gruppi di lavoro resteranno in carica per un triennio, a decorrere dalla data del decreto, e i suoi componenti potranno essere nominati per non più di due mandati complessivi.

*Fonte: Redazione InSic.it*

#### **CANTIERI STRADALI, VERTICE AL MIT: LE PROPOSTE DEI SINDACATI EDILI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

31.03.17 “Riteniamo molto utile e proficuo l’incontro di questa mattina al Mit sul tema della sicurezza nei cantieri stradali. Sapere che le nostre proposte sono state prese in considerazione per una eventuale disposizione ministeriale di prossima emanazione ci soddisfa, perché si potrà assicurare maggiore sicurezza alle migliaia di lavoratori edili che operano tutti i giorni per rendere strade ed autostrade più sicure per tutti”. Lo hanno dichiarato i segretari nazionali di FenealUil, FilcaCisl, FilleaCgil, Sannino, Macale, Behri al termine del vertice al Mit con ministero del Lavoro, Aiscat, Polstrada e Anas, convocato a seguito del tragico incidente nel cantiere della A10 a Savona, in cui sono morti due operai. “Subito dopo Pasqua – dichiarano i tre segretari nazionali – prenderà il via un tavolo operativo costituito ad hoc. Noi oggi abbiamo presentato le nostre proposte, che prevedono, in particolare, di indicare più chiaramente le distanze di segnalazione, delle procedure e dei mezzi, delimitando le aree di cantiere, dove necessario, con paratie o blocchi di cemento, arrivando anche alla classificazione dei tronchi autostradali con la introduzione di specifiche classi di rischio. Inoltre dovrà essere presa in considerazione la possibilità di creare un ‘patentino’ che qualifichi le imprese dei lavori stradali, che al loro interno devono avere lavoratori formati presso gli Enti bilaterali del settore sulla specificità di tali lavorazioni, integrando così quanto previsto dal DM 4 marzo 2013. Per quanto riguarda le squadre di intervento – proseguono – si deve sostituire lo sbandieratore con segnali meccanici ad illuminazione, potenziando i controlli della Polstrada in prossimità dei cantieri e prestando particolare attenzione ai tratti tortuosi o in galleria, per i quali bisogna prevedere un aumento della distanza di inizio cantiere. Infine è necessario ridurre la viabilità ad una sola corsia, nel caso ve ne siano tre, lasciandone una interdetta al traffico e ai lavoratori, e si deve invece deviare il traffico sulla carreggiata opposta negli altri casi. Come evidente si tratta di proposte serie e fattibili, in grado davvero di assicurare la sicurezza, e quindi la dignità, di questi lavoratori. Ci auguriamo – concludono Sannino, Macale e Behri – che il provvedimento sia preso nel più breve tempo possibile, per evitare altre tragedie come quella di Savona”. Le parti si incontreranno nuovamente il 18 aprile prossimo.

#### **LA UE CAMBIA I SIMBOLI DI PERICOLO SULLE ETICHETTE. RISCHIO DISCARICA PER MOLTI PRODOTTI CHIMICI**

Questa volta la questione non è la curvatura massima dei cetrioli o la lunghezza minima delle vongole, casi limite che hanno fatto la fortuna della retorica antieuropeista negli ultimi anni. L'ultimo fronte della protesta contro le norme che uniformano gli standard nell'Unione Europea è una questione di forma in senso stretto. Le forme sono quelle associate ad alcune caratteristiche tipiche dei prodotti chimici, quali "pericolo" o "infiammabile", che ormai molti anni fa l'Europa ha chiesto di rendere omogenee a livello internazionale. Il teschio, solo per dirne una, non sorride più. E la X nera di "irritante" su sfondo giallo lascia spazio a un punto esclamativo su base bianca. E ancora: addio al quadrato con il bordo nero per tutti i simboli: si passa al rombo a cornice rosse. Sottigliezze? Può darsi. Ma c'è chi nel comparto dei distributori di prodotti chimici rischia di pagare un conto salatissimo per queste piccole variazioni. Il nuovo standard infatti è stato approvato con un regolamento della Commissione nel lontano 2008 e ha previsto un lungo periodo di transizione per permettere alle aziende di adeguarsi. Periodo che, però, scade tra meno di 60 giorni, il primo giugno. Oltre quella data i rivenditori che hanno acquistato i prodotti che ancora recano i vecchi simboli saranno obbligati per legge a toglierli dal mercato e smaltirli, a meno di non volere rischiare multe salatissime, dai 20 mila ai 35 mila euro. Un danno economico considerevole trattandosi di beni ancora commerciabili e difficilmente deperibili, a differenza del cibo. Le norme poi hanno lasciato pochissimo margine di manovra ai rivenditori. Impossibile, ad esempio, applicare un semplice adesivo sulle etichette. Possono farlo, spiegano le associazioni di categoria, solo i produttori, non i rivenditori. Ma se i prodotti sono ormai già finiti sugli scaffali il danno è fatto. "Capisco le normative, ma a prevalere dovrebbe essere il buonsenso", sottolinea Fabio Manara, presidente della Compag, l'associazione delle rivendite agrarie, che nei giorni scorsi ha posto la questione anche al Ministero della Salute. "Il buonsenso - aggiunge - vorrebbe che i rivenditori potessero richiedere ai produttori di potere applicare una nuova etichetta, senza buttare via l'intero prodotto. Così invece finirà in discarica: un doppio danno, economico e ambientale".

Di FLAVIO BINI a Repubblica Economia e Finanza 07/04/2017

### **STATO DELL'ARTE E SVILUPPO FUTURO DEI PIANI REGIONALI DI PREVENZIONE (WORKSHOP SUI PRP)**

Nell'ambito del percorso di monitoraggio, valutazione e certificazione dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) è stata prevista, oltre alla rendicontazione dello stato di avanzamento, anche l'organizzazione di incontri tematici per favorire il confronto e approfondimento su quanto si sta realizzando a livello territoriale e centrale nell'ambito dei Piani. Rientra dunque in questo contesto il workshop "Stato dell'arte e sviluppo futuro dei Piani regionali di prevenzione: l'attuazione dei macro obiettivi 1-6 del PNP" che si è svolto il 7 e l'8 marzo 2017 al Ministero della Salute. L'incontro è uno degli appuntamenti del percorso di accompagnamento all'implementazione e valutazione del [Piano Nazionale della Prevenzione \(PNP\) 2014-2018](#) ed è stato pensato per dare voce alle Regioni privilegiando, come chiave di discussione e confronto, gli elementi comuni nel percorso di attuazione dei PRP e gli eventuali elementi di ostacolo o di successo. Sul sito del Ministero della Salute è possibile consultare: il rationale e il programma dell'[incontro](#) (PDF: 511 kb)

Le presentazioni delle Regioni partecipanti relative alle sessioni plenarie e le schede di sintesi degli interventi regionali a cura dell'Ufficio 8 della DG prevenzione del Ministero **salute**:

- **Calabria:** [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- **Campania:** [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- **Emilia Romagna:** [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- **Friuli Venezia Giulia:** [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- **Lazio:** [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- **Liguria:** [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)

- Lombardia: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Marche: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Molise: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- PA Bolzano: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Piemonte: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Puglia: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Sicilia: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Toscana: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Umbria - [scheda di sintesi](#)
- Valle d'Aosta: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)
- Veneto: [presentazione](#) - [scheda di sintesi](#)

Le [riflessioni conclusive](#) a cura dell'Ufficio 8 della DG prevenzione del Ministero della salute.

Fonte: [CCM](#)

### **VIDEOSORVEGLIANZA. L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO COMUNICA CHE SONO STATI RILASCIATI I NUOVI MODELLI**

**Videosorveglianza.** L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica che sono stati rilasciati i **nuovi modelli** per l'invio alla sede territoriale dell'Inl della richiesta di installazione di impianti di videosorveglianza e sistemi di controllo a distanza.

I nuovi moduli riguardano **impianti audiovisivi, Gps, videosorveglianza** e riportano indicazioni sulla documentazione necessaria da allegare.

“Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza”.

Fonte *Quotidiano sicurezza.it*

Info:Inl, nuovi modelli videosorveglianza

### **OBBLIGO DI DENUNCIA TRAMITE IL SINP PROROGATO DI 6 MESI**

#### **Il Decreto Milleproroghe sposta il termine al 12 ottobre 2017**

Il Decreto Interministeriale n. 183/2016 è stato disposto a 6 mesi dalla data istitutiva del Sistema informativo nazionale per la prevenzione - SINP (e quindi a partire dal 12 aprile 2017) l'obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l'infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell'evento. Tuttavia, con l'approvazione del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (L. n. 19/2017) questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, decorrendo quindi dal 12 ottobre 2017.

Nello specifico, l'allegato al "Decreto Milleproroghe" recante *Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. n. 244/2016* introduce all'articolo 3 il comma 3-bis: «*all'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi"*».

L'articolo 18, comma 1-bis, del Testo Unico - che fa riferimento alla comunicazione in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 - diventa dunque così: «*L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal*

*lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4».*

Con questa proroga, l'obbligo della denuncia di infortunio di almeno un giorno tramite il SINP scatterà quindi, nel concreto, il 12 ottobre 2017. Fonte Aifos

#### **Da Amblav:**

G.U.: Decreto n. 23 del 10 gennaio 2017 - **Ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori.**

G.U.: Decreto 3 marzo 2017 - **Restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

G.U.: Decreto 15 febbraio 2017 - **Trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e le strade.**

G.U. UE: una Sintesi delle decisioni della **Commissione europea relative al REACH.**

Ministero Salute: **aggiornato l'elenco dei prodotti fitosanitari allegati al decreto 29 maggio 2015.**

UNI: le attività del gruppo di lavoro "**Sistemi per il controllo di fumo e calore**".

UNI: Norme UNI 9494-1 e UNI 9494-2, **sistemi di evacuazione di fumo e calore.**

G.U. UE: Regolamento (UE) 2017/542 della **Commissione concernente il CLP in relazione alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.**

G.U.: Decreto Legislativo n. 28 del 10 febbraio 2017 - **Disciplina sanzionatoria per violazioni delle disposizioni sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.**

G.U.: Decreto 6 febbraio 2017 - **Patenti d'abilitazione per l'impiego di gas tossici.**

G.U.: Decreti Legislativi n. 26, 27 e 29 - **Discipline sanzionatorie in materia di sicurezza alimentare.**

G.U.: Decreto 12 gennaio 2017 - **Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.**

Ministero Lavoro: ricostituito il Gruppo di lavoro per le opere provvisionali.

SISTRI: aggiornato il documento "Guida Gestione Azienda".

Regione Lombardia: determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML).

#### **TESTO COORDINATO SEVESO III - D. LGS. 105/2015 - MARZO 2017**

Testo coordinato del D.lgs. 105/2015 (Seveso III), con le modifiche introdotte dal 2015 al 2017 e FAQ UE (EN) e FAQ Min Ambiente. **Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105**

Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (SEVESO III). Allegato all'articolo il testo coordinato Ed. 4.0 Marzo 2017 (epub/pdf)

[Info e download Testo coordinato](#)

**L'ODONTOIATRA DATORE DI LAVORO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP**

Si ricorda dell'obbligo formativo per mantenere la qualifica di RSPP per ODONTOIATRI con argomenti specifici per la professione.

L'obbligo, che deve rispondere al D.lgs. n.81/08 e all'Accordo Stato-regioni del 21/12/2011, è di **aggiornamento quinquennale di 14 ore** (l'attività odontoiatrica è classificata rischio alto secondo il codice ATECO ed inserita nella Macroarea Sanità).

**Il corso deve essere completato entro e non oltre il 31/12/2017.**

**MINISTERO LAVORO, DECRETO COSTO MEDIO ORARIO DI LAVORO IN EDILIZIA**

È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto direttoriale n.23 del 3 aprile 2017 sul **costo medio orario di lavoro** del personale del settore edilizia.

Il DM riporta 2 tabelle nelle quali viene definito il costo del lavoro di impiegati e operai con decorrenza maggio 2016 a livello provinciale. Costo del lavoro può subire oscillazioni da:

- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

**Info:** Ministero Lavoro decreto costo medio orario lavoro edilizia 2017

**TRAFFICO SOSTANZE PERICOLOSE: DECRETO IN GAZZETTA!**

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>*

In Gazzetta l'annunciato **decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28** che contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al **regolamento (UE) n. 649/2012** sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Il Governo lo aveva annunciato nel febbraio scorso, spiegando come **le sanzioni previste** sono di carattere pecuniario, di natura amministrativa, per la violazione delle prescrizioni del regolamento europeo che attua all'interno dell'Unione, a la Convenzione di Rotterdam, sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi.

Al Ministero della Salute e altri specifici enti/istituzioni i compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni.

**Riferimenti normativi:** DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 28

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (GU n.65/2017) Vigente al: 2-4-2017

**PATENTI GAS TOSSICI: UN DECRETO SUL RINNOVO QUINQUENNALE**

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>*

Con Decreto 6 febbraio 2017 il Ministero della Salute indica la revisione quinquennale delle patenti di abilitazione per **l'impiego dei gas tossici**, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012. - consulta il sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

- **Circolare MLPS n. 42/2010**
- **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: lavori in ambienti sospetti di inquinamento.** Iniziative relative agli appalti aventi a oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze...
- **D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177**
- **Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti**, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, Leggi tutto
- **Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 (Permit-required confined spaces)**
- **Spazi confinati: lo standard OSHA 29 CFR 1910.146 (Permit-required confined spaces) C-Documenti di Lavoro Definizioni, classificazione e misure di sicurezza OSHA sul rischio spazi confinati** (OSHA 29 CFR 1910.146) con Documenti allegati. UNI ha in preparazione un progetto di norma (UNI1601920)
- Leggi tutto

**[REGOLAMENTO \(UE\) 2017/542 \(UPDATE REGOLAMENTO CLP\)](#)**

Informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. G.U. L. 78 del 22 marzo 2017  
 Entrata in vigore: 12 aprile 2017 - Applicazione: 1° gennaio 2020  
 Info e download Il testo consolidato CLP

**[ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI - MIUR, NOTA 28 MARZO 2017, N. 3355](#)**

Attività di alternanza scuola lavoro - Chiarimenti interpretativi -  
 Fonte CdL

**[DISPOSITIVI MEDICI: IL PE APPROVA ADOZIONE NUOVI REGOLAMENTI](#)**

Il Parlamento ha approvato, in data odierna, norme più severe per garantire che i dispositivi medici, come le protesi mammarie o dell'anca, siano rintracciabili e conformi ai requisiti di sicurezza. I deputati hanno approvato una normativa più stringente in termini di sicurezza anche sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, utilizzati ad esempio per i test di gravidanza e del DNA. La Commissione Europea plaude con favore l'adozione della sua proposta di due regolamenti sui dispositivi medici che istituiscono un quadro normativo modernizzato e più robusto UE per garantire una migliore tutela della salute pubblica e la sicurezza del paziente. *Fonte: UE*

**Comunicato e download**  
**Le Proposte Regolamento Dispositivi medici Giugno 2016 - def**

**[INL: ASSUNZIONE DISABILE – SANZIONE DIFFIDA E TERMINI PER ADEMPIERE](#)**

Ispettorato Nazionale Del Lavoro, 10 aprile 2017 –  
*Fonte Adapt - Scarica (PDF, 482KB)*

**Da Olympus**

- Commercio - GDO, Obi: Ipotesi Accordo, 6 febbraio 2017
- Ambasciate, Consolati, Legazioni, ecc.: Disciplina del rapporto di lavoro, 30 gennaio 2017
- Ministero dell'interno, dec. 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

**VERBALE DI ACCORDO ENI SPERIMENTAZIONE SMARTWORKING**  
ENIS.P.A., FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, 6 febbraio 2017 – fonte  
adaptscarica (pdf, 329kb)

**REGIONE TOSCANA, PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA**  
**LAVORATORI ESPOSTI AMIANTO**

È stato avviato il 3 aprile in **Toscana il programma di sorveglianza sanitaria** istituito dalla Regione che riguarderà tutti i soggetti che nella vita professionale sono stati esposti all'amianto in maniera significativa. Piano che a partire da misure come un nuovo codice di esenzione regionale sulle spese sanitarie, specifici programmi sanitari delle Asl, appropriatezza delle prestazioni, punta a monitorare in maniera sistematica la salute dei lavoratori ex esposti. Il programma di sorveglianza sanitaria è stato approvato dalla Regione nel 2016 con delibera 396 del 3 maggio e sarà attuato su programmi operativi validati dalla Regione ed elaborati dalle Aziende sanitarie ospedaliero-universitarie.

Linee di indirizzo hanno individuato i **criteri in base ai quali un lavoratore può avere accesso alle prestazioni sanitarie**. I lavoratori devono essere:

- “residenti in Toscana;
- con pregressa esposizione professionale ad amianto certificata;
- di età compresa tra 30 e 79 anni;
- che abbiano cessato l'esposizione a rischio da meno di 30 anni;
- in pensione o in attività in un'azienda diversa da quella dove sono stati esposti ad amianto”.

Il progetto **prevede di seguire la persona nei 30 anni successivi all'esposizione**, fino a agli 80 anni e fino al 2024 “cioè per i 30 anni successivi alla dismissione completa dell'amianto a seguito della legge n.257/1992”. La Regione stima che potrebbero essere 5.600 le persone interessate dal provvedimento, considerando i circa 30.000 lavoratori esposti all'amianto a partire dagli anni '60.

Previsto a breve l'invio di inviti ai soggetti potenzialmente interessati per contattare le Asl – Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (PISLL) e contemporaneamente è stato previsto un percorso di accesso spontaneo. La delibera del 2016 ha stanziato fino al 2018 1.134.000 euro a copertura del programma e i finanziamenti futuri verranno approvati valutando l'esperienza e le nuove necessità dei piani sanitari.

**Info moduli contatti:** Regione Toscana sorveglianza sanitaria lavoratori esposti amianto

**DISTACCO LAVORATORI: ACCORDO MTRA CNCE A CASSA EDILE**  
**DI SAN MARINO**

Siglata tra Cnce e Cassa edile di San Marino una convenzione sul distacco temporaneo di lavoratori. La Convenzione, che si aggiunge a quelle già concluse con Francia, Germania e Austria, segna un altro importante passo avanti nella stipula degli accordi bilaterali tra gli stati per facilitare imprese e lavoratori nelle prestazioni di servizi. Fonte Comunicazione n.616 del 5/04/2017 CNCE

**PROTOCOLLO D'INTESA CNI-ANCE IN MATERIA DI SICUREZZA.**

In data 30 marzo u.s. è stato stipulato un importante protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, in materia di sicurezza. In allegato circolare n. 40. CNI e Protocollo

- CIRC.CNI 40-INTESA ANCE SICUREZZA

### LEGNO/ARREDO UNITAL-CONFAPI, RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE.

FilleaFilcaFeneal e Unital-Confapi hanno sottoscritto, il 19 aprile, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del settore Legno Arredo P.M.I., che coinvolge circa 2.060 aziende per un totale di 20.500 dipendenti, scaduto il 31 maggio dello scorso anno. **Tra gli aspetti importanti inserite le 16 ore di formazione per i lavoratori che opereranno per la prima volta in un cantiere e ulteriori 8 ore annuali sulla sicurezza nel cantiere. Alle aspettative non retribuite, già previste in caso di tossicodipendenza e ludopatia, vengono aggiunti i disturbi dettati da disordini alimentari (bulimia, anoressia).**

## DOCUMENTAZIONE

### RAPPRESENTANZA LAVORATORI EUROPEI E GESTIONE DELLA SICUREZZA, STUDIO EU-OSHA

È stato pubblicato da Eu-Osha un nuovo rapporto con i dati di uno studio qualitativo sul livello di partecipazione dei lavoratori europei. Uno studio che segue l'indagine Esener-2 condotta sulla percezione dei rischi nuovi ed emergenti tra le imprese europee e che ad Esener-2 stessa va ad accostarsi e paragonarsi.

Lo studio è stato condotto attraverso interviste a **rappresentati di dirigenti e di lavoratori di 143 aziende** di sette Stati UE, imprese di vari settori e di varie dimensioni. Ciò che ha evidenziato in primo luogo, è stato un calo generalizzato della rappresentanza dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza, con prassi efficaci di partecipazione che sono state riscontrate in pochissime realtà.

Le pratiche più virtuose sono state osservate da Eu-Osha in Svezia, Belgio e Paesi Bassi, in Paesi in cui la crisi economica è stata meno aggressiva e dove sono più solide le pratiche sindacali, vigilanza, le risorse e le condizioni sociali ed economiche. In ogni caso, anche considerando i Paesi citati la buona prassi della rappresentanza dei lavoratori nelle aziende sembra ancora essere un'eccezione.

Contemporaneamente l'indagine Eu-Osha ha registrato una crescita dell'utilizzo di **sistemi di gestione**, con la responsabilità della sicurezza sul lavoro che ricade su un dirigente o su un esperto. "I risultati evidenziano inoltre che in Europa vi è stato un incremento nell'uso degli approcci alla SSL che si avvalgono di sistemi di gestione in cui la responsabilità della gestione della sicurezza e della salute ricade su un dirigente o un esperto. Pur essendo stati riscontrati alcuni esempi di buone prassi, numerosi sono stati tuttavia i casi in cui, in queste situazioni, la rappresentanza dei lavoratori risulta meno efficace, poiché i rappresentanti stessi hanno perso autonomia, riducendosi a svolgere il ruolo di «occhi e orecchie» di detti responsabili della sicurezza".

*Fonte Quotidiano.it*

**Info:** Eu-Osha, indagine rappresentanza lavoratori nella gestione della sicurezza

### MALPROF 2011-2012: 7° RAPPORTO INAIL SULLE MALATTIE PROFESSIONALI

Il Rapporto Malprof 2011 - 2012 prosegue nella linea tracciata a partire dal biennio precedente, in cui gli approfondimenti regionali vengono preceduti da una sintesi nazionale dei dati. Vengono infatti proposte, per ognuno dei due anni di riferimento,



dieci tabelle che forniscono un quadro complessivo sulla sorveglianza delle malattie professionali da parte dei servizi di prevenzione delle Asl.

Il Rapporto, inoltre, presenta una novità riguardante i criteri di ammissibilità nel sistema dei casi segnalati e il conseguente conteggio dei nessi causali. Infatti, considerando le informazioni che accompagnano le segnalazioni, vengono ammesse alla valutazione dell'eventuale nesso di causa sia le segnalazioni con diagnosi affidabile che dubbia (tralasciando quelle che riguardano sintomi e segni) e sono escluse tutte quelle con anamnesi lavorativa inadeguata. La valutazione sull'eventuale nesso di causa è circostanziata secondo quattro modalità (da altamente probabile ad altamente improbabile) laddove il corredo informativo che accompagna la segnalazione è più dettagliato, mentre è espressa con più cautela, secondo due sole modalità (probabile o improbabile), nel caso in cui le informazioni sono parziali ma ancora sufficienti per esprimere un orientamento attendibile sul nesso di causa stesso.

La rilevazione delle malattie professionali, secondo il modello MALPROF, si basa su un flusso dati che dai servizi di prevenzione delle ASL pervengono a Inail Ricerca per costituire una base dati utile sia al monitoraggio delle patologie professionali nel territorio nazionale sia nell'indicare le informazioni utili ai fini preventivi, definendo le possibili correlazioni o 'nessi di causa' tra l'attività lavorativa svolta (in termini di settori di attività economica e di professione lavorativa) e la patologia professionale. INAIL 2016

### **INAIL: DAL 19 APRILE AL VIA LA PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DEL BANDO ISI 2016**

A partire da domani, mercoledì 19 aprile, le imprese avranno tempo fino alle ore 18 di lunedì 5 giugno per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione "accedi ai servizi online" del sito Inail.

Sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell'Istituto entro e non oltre le ore 18 del prossimo 3 giugno. Ricordiamo che con la settima edizione dell'iniziativa l'Inail mette a disposizione 244 milioni di euro a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per approfondire vai alla news <http://bit.ly/2nD7a11>

### **IL SISTEMA INFOR.MO PER LA SORVEGLIANZA DEI FATTORI DI RISCHIO INFORTUNISTICO E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE**

Nel Convegno del 22 febbraio us si sono presentati i risultati del progetto CCM-Ministero della salute e sviluppato da InailDimeila "*Il Sistema Infor.MO per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione: Azione centrale per il Piano nazionale della prevenzione*".

Tra gli obiettivi del progetto figura l'implementazione del Sistema Infor.MO nella sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, individuando i fattori di rischio sia in fase post-infortunio, attraverso le inchieste condotte dai Servizi di prevenzione delle Asl, che in fase pre-infortunio, attraverso l'attività di vigilanza condotta dai Servizi stessi, attività in accordo con quanto suggerito dal P.N.P. 2014-2018 che riconosce al Sistema Infor.MO una fonte di conoscenze sui fattori causali degli infortuni lavorativi. L'evento si è articolato in 3 sessioni:

1. Le tematiche dell'azione centrale a supporto del PNP 2014-2018, il quale riconosce nel Sistema Infor.MO una fonte di conoscenze sui fattori causali degli infortuni in ambito lavorativo.
2. Esempi di piani mirati di prevenzione, quali modelli di intervento sinergico tra i diversi soggetti istituzionali, anche in ottica di valutazione di efficacia dell'attività di assistenza alle imprese.

3. Presentazione di alcune esperienze in ambito territoriale e nazionale in merito agli strumenti di supporto per le imprese nella gestione della salute e sicurezza.

Relazione - Il sistema Informo per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione

- Relazione - L’Azione centrale per il monitoraggio dei fattori di rischio infortunistico e gli interventi migliorativi nelle aziende

- Relazione - Il Sistema Informo a sostegno del Piano nazionale di prevenzione

- Relazione - Assistenza e programmazione dei controlli nelle aziende: dalle indagini di comparto ai piani mirati di prevenzione attuati dalle Asl

- Relazione - Valutazione di efficacia dell’attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione

- Relazione - Prevenzione e promozione della salute nella programmazione regionale, storia di un progetto nato non per caso

- Relazione - Il modello Informo per l’analisi degli infortuni nel programma degli interventi congiunti con le parti sociali

- Relazione - Storie di infortunio e comunità di pratica: l’esperienza del Piemonte

- Relazione - Informo e l’attività di inchiesta infortuni nel sistema regionale della Lombardia

- Relazione - Un approccio di sistema per l’attività di assistenza alle imprese nella gestione della salute e sicurezza

### **INVECCHIAMENTO ATTIVO, IL 14 LUGLIO LA SCADENZA PER ADERIRE AL CONCORSO EUROPEO SULLE BUONE PRATICHE**

Scade il prossimo 14 luglio il termine per la presentazione delle candidature al concorso sulle buone pratiche promosso nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di Bilbao (Eu-Osha) nel biennio 2016-2017 dedica al tema dell’invecchiamento della forza lavoro.

**Una questione di grande attualità.** Obiettivo di questa edizione del concorso è quello di far emergere e diffondere gli esempi di realtà produttive – imprese, organizzazioni, enti, associazioni sindacali e datoriali – che si sono distinte nella gestione attiva della salute e sicurezza e del benessere dei lavoratori, in un contesto caratterizzato dall’incremento dell’età in ambito professionale. Un tema di grande attualità oggetto da tempo di analisi e riflessioni, in considerazione del fatto che nei prossimi decenni l’Unione europea registrerà un sensibile aumento della percentuale dei lavoratori anziani.

**Entro il 2030 incremento di oltre il 16% nella fascia 55-64 anni.** Secondo le tendenze demografiche della popolazione attiva comunitaria, infatti, la fascia d’età compresa fra i 55 e i 64 anni entro il 2030 è destinata ad aumentare di circa il 16,2%, a fronte di una diminuzione del 5,4% di quella tra i 40 e i 54 anni e del 14,9% tra i 25 e i 39 anni. Una realtà che si riverbera anche nel mondo del lavoro e nei relativi processi di gestione della salute e della sicurezza, su cui l’Agenzia europea, su richiesta della Commissione e del Parlamento Ue, sta lavorando dal 2013 con progetti pilota e con la sua campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”.

**La premiazione si svolgerà in ottobre.** Componente importante di ogni campagna biennale, il premio dedicato alla raccolta delle buone pratiche contribuisce alla diffusione di informazioni e allo scambio di conoscenze per migliorare complessivamente gli standard qualitativi di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Tutte le informazioni e i moduli per partecipare al concorso sono a disposizione sul portale dell’Inail, nella sezione dedicata alla campagna dell’Eu-Osha. Le migliori buone pratiche saranno premiate nel corso della cerimonia di chiusura della campagna, in programma nel mese di ottobre.

- Campagna europea 2016-2017: Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età

- La campagna è finalizzata a promuovere il lavoro sostenibile ed un invecchiamento sano, fornire informazioni e strumenti pratici per la gestione della Ssl nel contesto dell’invecchiamento della forza lavoro e agevolare lo scambio di informazioni e la condivisione delle buone pratiche.

- Concorso europeo buone pratiche

### **INAIL: PROGRAMMA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER L'ANNO 2017**

I Comitati unici di garanzia, organismi presenti in tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dalle dimensioni, sono stati introdotti dalla legge n.183 del 2010 che all'art. 21 ha disposto modifiche dell'art. 7 del d.lgs. 165 del 2001.

I Comitati unici di garanzia superano, innovandoli, i "Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing" e i "Comitati per le pari opportunità", già regolati dalla contrattazione collettiva, in quanto il loro ambito di attività è molto più ampio poiché supera il limite di intervento relativo al "genere" quale fattore di rischio di discriminazione, adeguandosi alle indicazioni di carattere comunitario in ordine al contrasto di altri rischi, sempre più spesso di carattere multiplo: età, disabilità, orientamento sessuale, religione, razza, origine etnica. Altro fattore di novità è l'attenzione al benessere di chi lavora, che ovviamente comprende in sé non solo prevenzione e contrasto delle discriminazioni (chi subisce una discriminazione, qualunque essa sia, sicuramente vede messa in gioco la propria condizione di benessere), ma anche il contrasto ad ogni forma di violenza e molestia, sia fisica che psicologica. Qui entra in campo il tema del benessere organizzativo con tutto ciò che ne consegue, non ultimo il riferimento all'etica che deve improntare il comportamento dei dipendenti pubblici e connotare l'operato e le scelte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto questo, per l'Inail, si traduce anche in politiche di prevenzione per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per il programma 2017, sono stati presi in considerazione i seguenti obiettivi:

- azioni positive per prevenire ogni genere di discriminazioni, in primis quelle legate al genere e anche le discriminazioni per disabilità e per età;
- migliorare welfare aziendale e benessere organizzativo;
- intervenire, migliorandole, sulle modalità di comunicazione interna all'Istituto per quanto riguarda le attività del Comitato;
- consolidare e rendere il più possibile fluidi ed acquisiti i rapporti tra il Cug e le Strutture, anche mediante interventi sulla circolare Inail n. 65 del 24 dicembre 2014 che li disciplina e sul regolamento di funzionamento del Cug;
- consolidare la rete con i Comitati unici di garanzia delle amministrazioni centrali e nazionali - anche in relazione al ruolo di riferimento acquisito in merito dall'Inail - ed i rapporti con le istituzioni di riferimento.

Fonte: INAIL

### **INAIL: "IL SISTEMA DI MONITORAGGIO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE NEOPLASIE A BASSA FRAZIONE EZIOLOGICA"**

INAIL pubblica una nuova Factsheet dal titolo: "Il sistema di monitoraggio per l'identificazione delle neoplasie a bassa frazione eziologica". Si tratta di uno strumento ideato per sensibilizzare, nello specifico, l'utente sul tema dei tumori di origine occupazionale. [Tumori di origine professionale: nuova Factsheet INAIL](#)

Fonte [insic.it/DiInSic.it](http://insic.it/DiInSic.it)

### **OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL: INAPPLICABILE AI LIBERI PROFESSIONISTI DI UNO STUDIO ASSOCIATO**

È inapplicabile l'obbligo assicurativo all'Inail per i liberi professionisti di uno studio associato. Lo ha chiarito il Tribunale di Parma con la sentenza n. 61/2017, pubblicata nei giorni scorsi, definendo una «irragionevole forzatura» il tentativo dell'Inail di assimilare un'associazione tra professionisti ad una società di fatto: lo studio associato, infatti, non è un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati bensì una mera modalità di esercizio della professione. I giudici hanno così accolto il ricorso contro il

verbale unico di accertamento degli ispettori con il quale si prevedeva l'apertura di un rapporto assicurativo nonché la quantificazione dei premi e delle relative sanzioni.

Prima di arrivare alle conclusioni, la sentenza chiarisce intanto perché l'entità associativa non può essere equiparata ad una società. Il c.d. studio associato, si legge, si costituisce mediante la stipulazione di un contratto di associazione, il quale disciplina altresì le regole a cui devono attenersi gli associati. Tuttavia nel fare ciò, spesso si utilizzano termini derivanti dal diritto dell'impresa, denominando il suddetto contratto «atto costitutivo» o «statuto», ovvero individuando sé stessi come soci. In realtà, il ricorso a questo linguaggio è solo un modo improprio di inquadrare la nuova realtà. Allo stesso modo, a nulla rileva giuridicamente il fatto che gli associati si attribuiscono, per identificarsi, la qualità di soci.

Fonte: *Ufficio stampa FNOVI*

### **PROPOSTE E RIFLESSIONI SICUREZZA NEI LAVORI VERDI, VOLUME INAIL**

Pubblicato da Inail e curato dal Dimelia il volume affronta i lavori verdi e i profili di rischio.

Info: **Inail – Lavori verdi.**

### **A MILANO LA RASSEGNA “IL DIRITTO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO”**

Due appuntamenti, il 6 e il 20 aprile, al Museo Interattivo del Cinema, dedicati a temi di attualità come amianto e caporalato, per approfondire aspetti di diritto della sicurezza del lavoro con i documentari “Polvere” e “Il sangue verde” e attraverso le testimonianze di esperti e politici. L'iniziativa rientra nel progetto “Lo spettacolo della sicurezza”, realizzato in collaborazione con la direzione regionale Lombardia dell'Inail. Gli incontri sono a ingresso libero.

Per approfondimenti e per scaricare il programma - <http://bit.ly/Inail-news-amianto>

### **SPORTELLO VIRTUALE LAVORATORI: IL SERVIZIO ONLINE ALL'INSEGNA DELLA SEMPLICITÀ E DELL'AUTONOMIA**

Grazie al servizio “Sportello virtuale lavoratori” dedicato agli utenti infortunati, tecnopatici e/o titolari di rendita, sul portale Inail è possibile visualizzare in qualsiasi momento informazioni personali (dati anagrafici, forma e dettaglio di pagamento, stato della pratica), stampare la Certificazione Unica e interagire con la Sede di competenza per richiedere ulteriori dettagli sullo stato della propria pratica e per comunicare eventuali variazioni anagrafiche. L'accesso allo “Sportello” può avvenire attraverso credenziali Inail, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) e Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid). Per ulteriori dettagli - <http://bit.ly/Inail-Sportello-virtuale-lavoratori>

### **NUOVA EDIZIONE DEL VOLUME "RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI SCAVO**

Disponibile in rete, la nuova edizione del testo mette a disposizione di datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, responsabili tecnici, committenti e addetti ai lavori uno strumento di semplice consultazione che, dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, nonché delle possibili dinamiche infortunistiche, riporta pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche. Si affronta, inoltre, il tema della sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nell'attività di scavo.

Per consultare il volume: <http://bit.ly/2nDvalr>

### **SETTIMO RAPPORTO INAIL-REGIONI SULLE MALATTIE PROFESSIONALI**

INAIL, pubblicato “Il settimo rapporto INAIL-Regioni sulle malattie professionali” MALPROF 2011-2012. [Settimo Rapporto Inail-Regioni sulle malattie professionali](#) –

Fonte: [Inail](#)

## VALUTAZIONE DEI RISCHI E CARATTERISTICHE SOGGETTIVE | ATTI DEL CONVEGNO

### DI REPERTORIOSALUTE

SEGNALIAMO GLI ATTI DEL CONVEGNO *VALUTAZIONE DEI RISCHI E CARATTERISTICHE SOGGETTIVE (ETÀ, GENERE, ECC.)* DI MILANO DEL 22 MARZO 2017

Il Programma:

9.15 – Saluto a cura del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita

*Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano*

9.30 – Presentazione del Progetto “La Casa degli RLS” Link

*Modesto Prospero, RLS Comune di Milano*

### **Interventi**

9.45 – **Introduzione:** *Quintino Bardoscia, Medico competente*

10.00 – **Valutazione del rischio tenendo conto del genere**

*A cura del Gruppo Donne Salute e Lavoro CGIL-CISL-UIL*

10.30 – **Valutazione del rischio tenendo conto dell'età:** *Tiziana Vai, Gruppo di lavoro CIIP*

11.00 – **Dibattito, il punto di vista degli RLS**

*Moderatore Flavio Acquati del gruppo di lavoro “Casa degli RLS”*

## CIVITAVECCHIA: IL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE NELL'AREA PORTUALE

Abbiamo già parlato nella Rubrica di **Repertorio Salute** del modello di intervento attuato dai Servizi delle Asl definito *Piano mirato (1)*, seguiamo su questa linea poiché riteniamo che le esperienze realizzate possano essere considerate anticipatrici di **modalità di relazioni, tra organi di controllo e imprese, che andrebbero generalizzate a tutti i settori e territori nel nostro Paese**, considerando in particolare la presenza tanto significativa di micro e piccole imprese e le difficoltà che queste spesso manifestano nella valutazione e gestione dei rischi.

*Fonte: Gabriella Galli*

**PROCESSO THYSSENKRUPP: CONFERMATE LE CONDANNE IN CASSAZIONE****CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA 12/12/2016 N° 52511**

Una nota di [Emanuele Sylos Labini](#) del 27/02/2017

Con la sentenza in commento, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, pone fine alla terrificante vicenda pertinente l'incendio divampato nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007 presso gli stabilimenti dell'acciaieria ThyssenKrupp, nella quale hanno perso la vita sette operai. Con tale decisione la Suprema Corte ha confermato le pene precedentemente inflitte dalla Corte d'Assise di Appello di Torino, condannando i sei imputati per i delitti di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Orbene, per meglio comprendere le ragioni che hanno portato i giudici di legittimità a tale decisione, sembra opportuno ripercorrere brevemente le tappe del noto caso in esame. Con sentenza del 15 aprile 2011, la Corte d'Assise di Torino aveva condannato l'amministratore delegato della società ThyssenKrupp Terni S.p.a. alla pena di sedici anni e sei mesi di reclusione per i reati di omicidio volontario plurimo, incendio doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento, uniti dal vincolo della continuazione. Gli altri cinque imputati, quali amministratori e dirigenti della suddetta società, erano stati invece condannati a pene comprese tra tredici anni e sei mesi di reclusione e dieci anni e dieci mesi di reclusione, per i meno gravi delitti di omicidio colposo plurimo e incendio colposo, entrambi aggravati dalla previsione dell'evento.

La [Corte di Appello di Torino in data 28 febbraio 2013](#), riconduceva le contestazioni nei confronti dell'amministratore delegato ai meno gravi reati di omicidio colposo plurimo e incendio colposo con previsione dell'evento, con conseguente rideterminazione della pena a dieci anni di reclusione. In relazione a tutti gli altri imputati il reato di incendio colposo veniva ritenuto assorbito nella ipotesi aggravata del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all'[articolo 437 codice penale](#), sul presupposto che dalla suddetta violazione era derivato un disastro e un infortunio (l'ipotesi dolosa di cui al summenzionato articolo veniva fatta operare in concorso formale con il reato, ritenuto più grave, di omicidio colposo plurimo). A carico dei suddetti, la pena inflitta era ricompresa tra i sette e i nove anni di reclusione.

Con [pronuncia 24 aprile - 18 settembre 2014](#) le Sezioni Unite della Suprema Corte annullavano parzialmente (senza e con rinvio) la sentenza d'appello, tratteggiando, altresì, i criteri per individuare il *discrimetra* il dolo eventuale e la colpa cosciente<sup>[1]</sup>. Secondo i giudici di legittimità, non poteva dirsi integrata l'ipotesi aggravata del delitto di cui al secondo comma dell'[articolo 437 codice penale](#), con conseguente riacquisizione di autonomia del delitto di incendio colposo ed esclusione del concorso formale tra il reato di dolosa omissione di cautela contro gli infortuni e quello di omicidio colposo plurimo.

Di conseguenza, venivano trasmessi gli atti ad altra sezione della Corte d'Assise di Torino per la rideterminazione della pena. Quest'ultima, in sede di rinvio a fronte della *dicta* della Suprema Corte, confermava le pene inflitte per il delitto di omicidio colposo plurimo e dopo aver specificato i ruoli e le responsabilità degli imputati, valorizzava le indicazioni fornite dal giudice di legittimità con riferimento alle singole posizioni di garanzia, apportando, pertanto, gli aumenti e le addizioni di pena previsti per gli stessi. Cosicché, gli imputati venivano condannati a pene comprese tra i nove anni e otto mesi e sei anni e otto mesi di reclusione. Avverso la suddetta sentenza, proponevano ricorso per Cassazione i difensori di tutti gli imputati lamentando, tra i motivi proposti, la mancata rideterminazione della pena edittale ad essi applicata in relazione al reato di omicidio colposo plurimo quale conseguenza dell'esclusione della circostanza aggravante [articolo 437, comma 2, c.p.](#) Nella specie, detta esclusione e, conseguentemente, i riflessi che la stessa aveva determinato sotto il profilo sanzionatorio rispetto al reato di omicidio colposo

ascritto (il quale presenta un addebito ampiamente ridimensionato una volta eliminata la incidenza causale della omessa predisposizione dolosa di cautela antinfortunistica), avrebbero suggerito anche una diminuzione della pena da applicare in relazione al delitto di cui all'[articolo 589 codice penale](#). La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato le censure sul punto, sottolineando le nette divergenze che caratterizzano le due fattispecie sopra richiamate; trattasi, invero, di ipotesi di reato assolutamente distinte ed autonome che pertanto non consentono alcun rapporto interferenziale. D'altronde, l'[articolo 437 codice penale](#), anche nella sua forma aggravata, è inquadrabile nella categoria dei reati di pericolo, mentre l'[articolo 589 codice penale](#) configura un'ipotesi colposa di danno. A conforto della loro posizione, gli ermellini rammentano che ai fini della consumazione del delitto previsto dall'[articolo 437 codice penale](#) è sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell'evento che aggrava il delitto su indicato che, invece, si consuma con la consapevole "omissione" o "rimozione" di cui al comma 1 indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto (solo ove questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave indicata dal comma 2 dello stesso articolo)[2]. Nel caso di specie, aggiunge la Suprema Corte, mentre nel reato di omicidio colposo plurimo gli imputati – in riferimento alle posizioni di garanzia dagli stessi rivestite e in ragione di una serie impressionante di violazioni a regole cautelari nel settore della programmazione, prevenzione e adozione di sistemi antinfortunistici causalmente collegate con l'evento dannoso – sono stati riconosciuti colpevoli di avere cagionato la morte dei lavoratori, l'evento disastroso di cui all'[articolo 437, comma 2, c.p.](#), rileva quale obiettiva aggravante della fattispecie di cui al primo comma, senza quindi interferire alcunché sui profili soggettivi del reato in questione. *A fortiori*, il Supremo Collegio rammenta che esiste un'altra ragione che giustifica l'assoluta indifferenza dell'esclusione dell'ipotesi aggravata prevista dall'[articolo 437, comma 2, c.p.](#) sulla fattispecie di omicidio colposo *ex articolo 589 codice penale* e sul conseguente trattamento sanzionatorio da erogare da parte del giudice del rinvio. Difatti, anche qualora una delle condotte ascritte come causalmente efficienti rispetto all'evento di cui all'[articolo 589 codice penale](#) fosse risultata esclusa, residuerebbero una serie di violazioni di regole cautelari nel settore antinfortunistico tali da escludere qualsiasi rilievo esimente o di minore gravità del fatto reato ascritto. In buona sostanza, la Corte opportunamente conclude che l'esclusione del nesso eziologico tra la condotta ipotizzata come doverosa e l'evento non soltanto non determina alcun effetto sulla integrazione del delitto di omicidio colposo[3] ma non influisce in alcuna maniera neppure sul trattamento sanzionatorio, posto che l'omissione volontaria della cautela specifica risulta definitivamente riconosciuta a seguito della pronuncia di irrevocabilità delle disposizioni della sentenza di appello.

(Altalex, 27 febbraio 2017. Nota di [Emanuele Sylos Labini](#)) Fonte Altalex

[VAI ALLA SENTENZA](#)

[1] Per approfondimenti sul punto, Cfr.: AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, in [www.penalecontemporaneo.it](#), 6 novembre 2014; CAPPELINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenzasuccessiva*, in [www.penalecontemporaneo.it](#), 4 giugno 2015.

[2] V. Cass. Pen. Sez. I, 20 aprile 2006, in *CED*, Rv. 233779, nella quale si sottolinea che l'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito.

[3] V. Cass. Pen. SS.UU., 26 marzo 2015, n. 18651, in *CED*, Rv. 263686.

### **SENTENZA - LAVORI CONFINATI: APPALTO E RESPONSABILITÀ NELLA MORTE DI UN OPERAIO**

La IVM Chemicals, che produce resine e vernici per il legno, affida alla Vibro-Mac s.r.l. **la fornitura di alcuni serbatoi** e dei relativi sistemi di agitazione (apparati costituenti i sistemi di miscelazione utilizzati nel ciclo produttivo), **nonché la "modifica serbatoio esistente**. Nell'ordine si legge "*La modifica è realizzabile presso il vs. stabilimento con serbatoio messo in sicurezza*".

A luglio, IVM assegna a Italwisad s.r.l. il compito di eseguire la "sostituzione motoriduttore, inserimento nuova sella motore mescolatore Vibromac". La prestazione sarebbe consistita nello scollegamento dell'albero dal motoriduttore "previa bonifica da parte vostra", nella fornitura di una piastra destinata a fungere da supporto del motore e nel montaggio del nuovo motore.

Le opere furono compiute **esclusivamente all'esterno** del serbatoio e da quel momento il serbatoio, **dopo essere stato lavato** con acqua e solvente per eliminare i residui delle lavorazioni, **rimaneva inattivo ed escluso dal sistema informatico di automazione**.

A **ottobre** Vibro-Mac affida alla partecipata CML s.r.l. il subappalto dei lavori, ed il giorno successivo un dipendente Vibromac e un dipendente CML si presentano in stabilimento. **Accolti dal responsabile progetti e dirigente e dal Responsabile della manutenzione dello stabilimento** aprono il boccaporto del serbatoio su cui lavorare, ma fuoriesce un tale odore di solvente da decidere di spostare al giorno seguente la lavorazione. Viene inserito all'interno del serbatoio un tubo di gomma volante, collegato all'impianto di aria compressa, in modo da far fuoriuscire i vapori dei solventi.

**Il giorno dopo** i due dipendenti tornano, e raggiungono direttamente il serbatoio. Dopo aver depositato nei pressi l'imbracatura e gli altri sussidi di sicurezza in dotazione si calano all'interno del serbatoio utilizzando una scala. Ma la presenza di una insufficiente quantità di ossigeno, dovuta all'insufflazione di azoto, **determinava la morte di uno e la perdita di coscienza dell'altro**.

#### *L'analisi*

Sono stati giudicati responsabili in diverse qualità con le seguenti motivazioni **tutti i seguenti soggetti**:

**Il Direttore e Il responsabile progetti IVM Chemical** "per non aver essi fornito alla Vibro-Mac e alla CML dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i relativi addetti si sarebbero trovati ad operare e dall'aver omesso l'opera di coordinamento prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, ravvisandosi un rischio interferenziale in corrispondenza delle operazioni di modifica del serbatoio."

In particolare risulta opportuna una precisazione.

- **L'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 fa riferimento unicamente al datore di lavoro-committente**
- **l'art. 18 del medesimo testo fa sì riferimento a questi ed al dirigente**, ma richiama gli obblighi dell'art. 26 limitatamente a quello previsto dal comma 3: deve "elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto Informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda" (lett. p).
- **Tuttavia, l'art. 55, al comma 5, punisce tanto il datore di lavoro che il dirigente** per la violazione dell'art. 26, comma 1, lettere a) e b), con ciò elevando tanto il primo che il secondo a soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo di verifica della professionalità delle affidatarie e di informazione delle medesime.

**Gli amministratori delegati di Vibro Mac** per "non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi all'attività lavorativa oggetto di appalto e di non aver svolto il coordinamento degli interventi, omettendo anche di valutare i rischi conseguenti all'ingresso dei lavoratori in ambienti o recipienti ad alto rischio per la presenza di gas pericolosi e conseguentemente di adottare le idonee misure antinfortunistiche."

**I consiglieri delegati della partecipata CML** "per non aver provveduto all'attività di cooperazione e di coordinamento ed altresì di non aver attuato quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi pur predisposto, in relazione ai rischi conseguenti all'ingresso dei lavoratori in ambienti ad alto rischio per la presenza di gas pericolosi."

**Il responsabile della manutenzione di IVM** "per la omessa organizzazione dell'intervento di modifica, sulla mancata informazione in ordine ai rischi connessi all'operazione di manutenzione e nell'omesso controllo della rispondenza delle attrezzature di lavoro della ditta appaltatrice alla normativa antinfortunistica (ovvero la dotazione di imbracature e di maschere per la respirazione)"



**Il responsabile del reparto dove si trovava il serbatoio** "per aver omissis di esercitare i compiti di autorizzazione e di vigilanza delle attività del personale esterno e per non aver informato i responsabili delle ditte appaltatrici dei rischi presenti nella zona di lavoro dando le necessarie istruzioni." *Leggi qui la sentenza della Cassazione n° 15124/2017* FONTE NECSI

### **CASSAZIONE PENALE: INFORTUNIO AD UN LAVORATORE INTERINALE E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO**

La Corte di Cassazione in questa sentenza si è espressa in merito all'infornuto occorso a un lavoratore "non solo privo dell'adeguata formazione, ma anche interinale, ossia non un dipendente stabilmente inquadrato dell'azienda, ma un lavoratore che lavorava solo per brevi periodi. Pertanto, maggiore avrebbe dovuto essere la vigilanza e lo scrupolo nell'addestramento del lavoratore".

La Suprema Corte ha così ribadito che "in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente".

Cassazione Penale sez.4 09/03/2017 n.11432

Fonte: [Olympus.uniurb](#)

[Vai al testo completo della sentenza...](#)

## GIURISPRUDENZA CASSAZIONE PENALE

### Mar 24, 20179 DA WWW.CERTIFICO.COM

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13462

**INFORTUNIO CON LA MACCHINA DI CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO: SAREBBE BASTATO APPORRE UN RIPARO A CHIUSURA DELLA FESSURA** 1. M.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di...

Leggi tutto [Mar 24, 201710](#)

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 marzo 2017, n. 11693

**MACCHINA NON SICURA E AMPUTAZIONE DEL POLPASTRELLO DELL'OPERAIO.** Responsabilità di un dirigente con delega in materia di sicurezza 1. Il 20 febbraio 2015 la Corte di appello di Trento ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di...

Leggi tutto

### NON PUÒ ACCOLLARSI AL DATORE DI LAVORO L'OBBLIGO DI GARANTIRE UN AMBIENTE DI LAVORO CHE SIA A "RISCHIO ZERO"

Corte di Cassazione, sentenza n. 4970/2017 – Fonte Adapt

Scarica (PDF, 461KB)

#### DA PUNTO SICURO

- Corte di Cassazione - Sentenza n. 50352 del 28 novembre 2016 (u. p. 3 novembre 2016) - **LE FUNZIONI DI VIGILANZA SVOLTE DAI TECNICI DELLE AGENZIE REGIONALI** vanno ricondotte nell'alveo dell'art. 55 c.p.p. e a loro spetta la qualifica di polizia giudiziaria.
- Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 51897 del 6 dicembre 2016 - **SULL'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI NEI LUOGHI DI LAVORO.**
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 2406 del 18 gennaio 2017 - Deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. **RESPONSABILITÀ DI UN RSPP PER MANCATA IDONEA VALUTAZIONE DEI RISCHI.**
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 26993 del 25 giugno 2015 - **"COLUI CHE COOPERI CON PROPRIA CONDOTTA AGEVOLATRICE ALLA PRODUZIONE DELL'EVENTO È CHIAMATO A RISPONDERNE": RESPONSABILITÀ DI UN RSPP.**
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 5983 del 10 febbraio 2015- **MORTE PER SCHIACCIAMENTO DI UN LAVORATORE: QUANDO LA RESPONSABILITÀ, OLTRE CHE DEL DATORE DI LAVORO, È DEL RSPP.**
- Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 54519 del 22 dicembre 2016 - **SULLA SANZIONABILITÀ DELL'OBBLIGO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.**
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012

## **SULL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE.**

- Corte di Cassazione Penale Sezione I - Sentenza n. 13937 del 22 marzo 2017 **SULLA MANOMISSIONE DEL TACHIGRAFO COME OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE.**
- Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 51897 del 6 dicembre 2016 - **SULL'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI NEI LUOGHI DI LAVORO.**
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 17574 del 07 maggio 2010 - **INFORTUNIO AD ALUNNO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO**
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 6604 del 13 febbraio 2017 - **TERREMOTO A L'AQUILA E CROLLO DELLA CASA DELLO STUDENTE.** Respinto il ricorso degli ingegneri e architetti che avevano provveduto alla ristrutturazione
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 - Sentenza n. 30143 del 15 luglio 2016 - **ACCERTAMENTO DEI VDF IN UNA SCUOLA: MANCATA VERIFICA DEGLI ESTINTORI E IMPIANTO IDRICO NON FUNZIONANTE.** Condanna per il dirigente del Comune
- Corte di Cassazione Penale Sez. 4 - Sentenza n. 36476 del 01 settembre 2014 **CADUTA DELL'ANTA DI UN CANCELLO IN UNA SCUOLA MATERNA E MORTE UNA BAMBINA DI 4 ANNI: RESPONSABILITÀ**
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 6 - Sentenza n. 17689 del 23 aprile 2014 - **CONDANNA DI UN PRESIDE PER MALTRATTAMENTI IN DANNO DI UNA INSEGNANTE**
- Corte di Cassazione – Sentenza n. 3680 del 15 febbraio 2011 - **OBBLIGO DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEGLI STUDENTI E RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA.**

## **CASSAZIONE CIVILE**

- Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6771 - **MANSIONI INCOMPATIBILI CON LO STATO DI SALUTE DELLA LAVORATRICE: DIRITTO DI CHIEDERE L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ ATTRAVERSO LA SORVEGLIANZA SANITARIA** Con ricorso al Tribunale di Urbino, C.C. esponeva di essere stata avviata al lavoro ex...[Leggi tutto](#)

- **IL DISAGIO DEL LAVORATORE CHE LAMENTI MOBBING ESCLUDE LA GRAVITÀ DELLE INGIURIE AL SUPERIORE**

Corte di Cassazione, sentenza n. 7118/2017 - Scarica (PDF, 206KB) - Fonte ADAPT

**SICUREZZA NELLE SCUOLE: ALCUNE SENTENZE**

*Fonte punto sicuro*

- Corte di Cassazione Civile, sez. VI - Sentenza n. 24835 del 24 novembre 2011 – **SUL RICORSO PRESENTATO DAI GENITORI DI UN’ALUNNA CHE AVEVA RIPORTATO DANNI CADENDO A SCUOLA, MENTRE CON I SUOI COMPAGNI SI RECAVA AI SERVIZI.**
- Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 Civ.-3 - Sentenza n. 6141 del 09 marzo 2017 - **STUDENTE CADE IN PALESTRA DURANTE L’ORA DI GINNASTICA.** Esclusa ogni responsabilità della scuola: imprevedibile spostamento della pedana durante l'esercizio
- Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 14028 del 08 luglio 2016 - **RICERCATORE UNIVERSITARIO MORTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE: TUTELA INAIL E CONFIGURABILITÀ DELL’INFORTUNIO IN ITINERE**
- Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 1060 del 21 gennaio 2016 - **SCONTRO TRA DOCENTE, GENITORI DEGLI ALLIEVI E DIRIGENTE DELL’ISTITUTO: NON SI PUÒ PARLARE DI MOBING**
- Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 21400 del 21 ottobre 2015 - **INSEGNANTE DI SCUOLA MEDIA SI INFORTUNA MENTRE SI RECA AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO. INFORTUNIO IN ITINERE?**
- Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – Sentenza n. 7277 del 10 aprile 2014 - **INFORTUNIO AD INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA: ESCLUSIONE DALLA COPERTURA ASSICURATIVA?**

**CHE COS'E' LA NOTIFICA PRELIMINARE?**

La Notifica Preliminare è prevista dall'art.99 del D.lgs. n. 81/2008 e smi, per i Cantieri Temporanei o Mobili, ovvero luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del citato decreto.

**Deve essere predisposta per i cantieri:**

In cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; Che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica (prevista una sola impresa), ricadono nella categoria di cui al punto a) (più imprese) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

In cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

**Chi ha l'obbligo dell'invio?**

Il committente (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata) o il Responsabile dei lavori (se espressamente incaricato dal committente).

**Anche eventuali aggiornamenti devono essere trasmessi agli enti territorialmente competenti.**

La notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. In assenza di NOTIFICA PRELIMINARE è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

**COMMITTENTE - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE – SU CHI INCOMBONO GLI OBBLIGHI DELLA SICUREZZA?**

La Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha posto un quesito, cui è stata data risposta dalla commissione interpellati, relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria nell'ambito di appalto per l'esecuzione di lavori, ai fini di poter meglio comprendere, in presenza di appalti complessi, su quale soggetto vanno a ricadere determinati obblighi previsti dal D.lgs. n.81/2008.

Analizziamo alcuni articoli e definizioni:

l'art. 89 del Decreto legislativo 81/2008 (normativa sulla sicurezza) distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Quest'ultima, tra l'altro, viene definita dal "comma 1, lettera i)" quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

L'articolo 93 del Regolamento Appalti (D.P.R. n. 207/2010), invece, prevede espressamente che le imprese associate, dopo l'aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto. Per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all'ATI aggiudicataria. Alla nuova struttura operativa, a servizio dell'Associazione contraente, viene demandata la gestione materiale dell'appalto (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.).

L'art. 97, del medesimo decreto sulla sicurezza (81/2008), impone specifici obblighi al datore di lavoro dell'impresa affidataria.

Il dubbio allora sorge proprio in quanto l'art. 89 del D.lgs. n. 81/2008 succitato prevede unicamente il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI).

Ciò detto, la questione oggetto di interpellato, dunque, era la seguente:

Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato invece aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria alla quale spettano gli obblighi in materia di sicurezza? E su quale impresa ricadrebbero tali obblighi?

La risposta potrebbe essere così succintamente riassunta:

La società consortile eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compresa la possibilità di subappaltare l'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto. E' da ritenersi dunque che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, risulti destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 81/2008.

### **CODICE APPALTI PUBBLICI SICUREZZA SUL LAVORO**

**Riportiamo i principali aspetti riguardanti il nuovo codice sugli appalti e i riflessi sulla sicurezza sul lavoro.**

Le imprese che concorrono alle gare per appalti pubblici prestano attenzione anche agli aspetti di sicurezza contenuti in numerosi articoli del D.lgs. n. 50/2016, come ad esempio:

- **art. 1, comma 2 lett. e)** - Riferimento ai costi della sicurezza da indicare nei casi di lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo;
- **art. 23** - Richiamo al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nella progettazione in materia di lavori pubblici.
- In relazione agli appalti di servizi, si prevede che il progetto riporti le indicazioni e le disposizioni per la stesura del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- **art. 26** - Verifica preventiva della stazione appaltante sul rispetto delle disposizioni per la sicurezza delle "maestranze e degli utilizzatori";
- **art. 30** - La tutela della salute, rispetto ai principi per aggiudicazione/esecuzione di appalti e concessioni, prevale sul principio di economicità;
- **art. 80** - Motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;
- **art. 95, criteri di aggiudicazione dell'appalto** - Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (es. OHSAS 18001, scritta sul decreto in maniera non corretta OSHAS) servono a valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa "qualità/prezzo";

- **art. 97** - La stazione appaltante può escludere un'offerta quando accerta che gli oneri aziendali della sicurezza non sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- **art. 105, subappalto** - L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza alle imprese subappaltatrici senza ribasso;

**CI SONO STATE CHIESTE INFORMAZIONI SULL'AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL RLS – IN PARTICOLARE PER QUELLI DI AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI**

Riportiamo 3 quesiti posti al Ministero del Lavoro e le relative risposte in materia.

**L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA FORMAZIONE DEL RLS VIGE ANCHE PER LE AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI?**

*(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)*

Il quesito proposto, relativo all'obbligo dell'aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell'art. 37, secondo cui *la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovo rischi*; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

**1. QUALI SONO LE MODALITÀ E IL CONTENUTO DI TALI AGGIORNAMENTI?**

*(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)*

Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell'aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell'ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

**2. QUALI SONO I SOGGETTI COMPETENTI A STABILIRE TALI CONTENUTI E MODALITÀ?**

*(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)*

Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede - espressamente prevista dal legislatore - di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato.

Giova in proposito sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell'individuazione dei casi in cui sussiste l'obbligo dell'aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello

svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell'ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall'art. 37, comma 6, e cioè in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, e deve rispondere all'esigenza di assicurare l'imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.

Fonte: Ministero del Lavoro

### **FORNITURA ATTREZZATURE A TERZI: RESPONSABILITÀ E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**Fonte: Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro**

*Un abbonato alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro chiede di sapere i riferimenti normativi o sentenze in merito alla responsabilità civile e penale in caso di fornitura di attrezzature a terzi. Nello specifico, il quesito proposto riguarda i dipendenti di un'azienda che si occupa di inventari che utilizzano le scale di un'altra azienda. In caso di infortunio chi ne risponde?*

*Risponde l'Avv. **Maurizio Prosseda**, Consulente esperto in Sicurezza e Prevenzione*

**Secondo l'Esperto**

In merito al quesito posto sarebbe necessario, in via preliminare, conoscere con esattezza **la tipologia di rapporto contrattuale** in essere con l'azienda che effettua gli inventari.

Ipotizzando tuttavia che si tratti di **un contratto d'appalto**, come sembrerebbe, trova innanzitutto applicazione l'art. 26 del D.lgs. 81/08 con tutti gli obblighi connessi, quali ad esempio la qualificazione del fornitore, la redazione del DUVRI e, anche nelle ipotesi in cui questo non sia obbligatorio, l'adempimento in ogni caso degli obblighi di collaborazione, cooperazione ai fini della sicurezza dei lavoratori ed alla informazione comunque dovuta sui rischi collegati alle attività appaltate.

Sul caso particolare della **fornitura di attrezzature a terzi**, l'art. 23 del D.lgs. 81/08 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) sancisce che: "1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. **In caso di locazione** finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione".

È del tutto evidente come nel caso oggetto del quesito, il datore di lavoro risulta essere **sia committente che fornitore**, con evidenti ripercussioni in termini di sanzioni e responsabilità, sia penali che civili.

A tal riguardo valga, come criterio di riferimento, il contenuto di una recentissima **decisione della Corte di Cassazione** (Sez. 4 Penale, 01 agosto 2016, n. 33629) in tema di infortunio del dipendente della cooperativa appaltatrice per mancata segregazione degli organi del macchinario in movimento di proprietà della società committente, sentenza questa che



conferma l'orientamento giurisprudenziale in materia: "...detto macchinario era nella piena disponibilità di... (committente) anche se sullo stesso lavoravano dipendenti della cooperativa appaltatrice, quale era per l'appunto il G.M.; gravava dunque sulla società committente l'obbligo di provvedere alla manutenzione del macchinario e di mettere a disposizione dei lavoratori un macchinario conforme ai criteri prevenzionistici degli infortuni sul lavoro... indubbia era stata dunque la difettosa manutenzione del macchinario e, conseguentemente, la responsabilità dell'imputata che, quale legale rappresentante... (committente), era garante della sicurezza dei lavoratori; la... (committente), proprio in considerazione della sua posizione di garanzia, avrebbe dovuto accertarsi della sicurezza del macchinario e, una volta rilevata la difettosità dello stesso (a motivo della riferita "fessura", constatabile anche sulla base di un mero esame visivo), avrebbe dovuto far sì che lo stesso fosse messo in sicurezza".

Un altro profilo di responsabilità del committente, è stato sempre collegato alla violazione dell'obbligo di "alta vigilanza" che questi comunque mantiene proprio durante l'esecuzione dell'appalto.

A tal riguardo, nella citata sentenza i giudici, confermando **l'orientamento giurisprudenziale in materia**, rilevano come: " ... alla luce di tali circostanze era indubbio un preciso obbligo di cooperazione e di coordinamento tra la società committente e la cooperativa appaltatrice proprio perché i lavori venivano eseguiti da dipendenti della cooperativa su macchinari, dei quali aveva la effettiva e sostanziale disponibilità (anche sotto il profilo della manutenzione e del funzionamento) la società committente; conseguentemente era onere, anche di quest'ultima, verificare che tutte le misure prevenzionistiche fossero in concreto rispettate...; in tal senso era onere della... (committente) non soltanto la predisposizione e redazione dei necessari documenti ed l'espletamento delle attività informative e formative dei lavoratori, ma anche la realizzazione di tutte quelle attività dirette ad accertare che l'effettiva applicazione di quanto teoricamente predisposto e quindi che le istruzioni impartite fossero rispettate dai lavoratori... in altri termini la... (committente) avrebbe dovuto svolgere una alta vigilanza, che nel caso di specie era invece purtroppo mancata; detto obbligo di alta vigilanza non era venuto meno per il solo fatto che nel contratto di appalto era stato attribuito alla cooperativa la direzione delle lavorazioni ed il controllo e la vigilanza su di esse, proprio perché si trattava di lavori che comunque attenevano direttamente all'uso del macchinario, che era non soltanto di proprietà ma anche nella disponibilità manutentiva della committente; era questo comunque un profilo di colpa che si aggiungeva a quello concernente la cattiva manutenzione del macchinario in esame...".

Naturalmente, a fronte della **responsabilità penale** consegue inevitabilmente anche quella civile (pure in termini di rivalsa INAIL) e potrebbero trovare applicazione altresì le pesanti sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa da reato degli Enti.

Certamente **le indicazioni della Suprema Corte** possono essere utili per prevenire (o quantomeno attenuare) ogni situazione di rischio nella fattispecie in esame.

### **PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)**

Riportiamo alcune delle domande e risposte sull'uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) pubblicate dall'ATS Brianza: verifiche

periodiche e indagini supplementari. Fonte Punto Sicuro - FAQ: LE VERIFICHE DELLE PLE

### **SEVESO III: VERIFICHE ISPETTIVE E COSTI**

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>

*Sul sito del Ministero dell'Ambiente sono stati pubblicati cinque nuovi quesiti in materia di **Seveso III** da parte del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del **D.lgs. 105/2015 (Seveso III)**. Il quesito n.5 riguarda le tariffe per successive verifiche ispettive alla luce del nuovo decreto. Risponde il **Comitato di Coordinamento per l'uniforma applicazione del D.lgs. n.105/2015**.*

#### **Il quesito**

Alla "**prima verifica ispettiva**" condotta ai sensi del D.lgs. 105/2015 deve essere applicata la tariffa prevista oppure, nel caso in cui lo stabilimento sia stato già ispezionato secondo le disposizioni del D.lgs. 334/99, tale verifica può essere considerata "**successiva verifica ispettiva**" con applicazione della tariffa corrispondente secondo i termini stabiliti dal nuovo decreto?

#### **Secondo il Ministero dell'Ambiente**

Spiega il Ministero che l'**allegato I al D.lgs. 105/2015** reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. L'allegato include i **criteri di definizione delle tariffe**, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell'attività svolta e all'appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell'allegato sono previste le "Tariffe relative alle ispezioni". Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva.

L'**allegato H** reca, tra l'altro, i **criteri per la conduzione delle ispezioni** i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure le innovano in modo significativo. Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore uomo necessarie per la loro effettuazione. Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato **dall'allegato H**, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un'ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell'allegato H. Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che per **prima verifica ispettiva** di uno stabilimento esistente debba intendersi **la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015**.

#### **Secondo il Ministero**

Per "**prima verifica ispettiva**" va intesa la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs. 105/2015. **Le tariffe connesse a questa tipologia di ispezioni** si applicano anche nel caso in cui si tratti di un'ispezione straordinaria, disposta ai sensi dell'art. 27 comma 7.

Di quanto sopra si dovrà tener conto ai fini della regolarizzazione amministrativo-contabile della pratica. Resta fermo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 del D.lgs.105/2015.

### **IMPRESA FAMILIARE - CORSI DI FORMAZIONE**

*Ci è stato chiesto se in un'azienda artigiana, familiare, composta da padre e figlio si devono debbono applicare le norme del D.lgs. n.81/2008 e smi, e se sono obbligati a partecipare (almeno uno dei due) ai corsi primo soccorso e antincendio?*

R. I componenti dell'impresa familiare, non sono obbligati a partecipare a corsi di formazione. Ovviamente l'impresa familiare non deve avere dipendenti né essere costituita sotto forma di snc, Srl o altre forme societarie.

**RIPORTIAMO ALCUNE RISPOSTE DEL MIUR PER LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.**

**1. Quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza?**

La Guida operativa per la scuola per le attività di alternanza scuola lavoro affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti nelle strutture ospitanti ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR " [Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola](#)" (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

Inail, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Gestione",

**2. È obbligatoria la visita medica per gli studenti in alternanza scuola lavoro?**

3. Nel d.lgs. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge. La garanzia sanitaria stabilita dall'art.41 del d.lgs.81/2008, qualora necessaria, vale per i laboratori della scuola e per le attività di stage, tirocinio o alternanza. La Guida operativa per l'ASL del MIUR, nel paragrafo 11(salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti), per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, precisa che: " si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe: 1. Avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza; 2. Consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante

accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente".

**4. Le regole per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti valgono anche per gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro?**

La legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in alternanza, in cui non c'è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l'affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzino concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti. Con l'occasione, si ribadisce che: l'**alternanza scuola lavoro** è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.

Fonte: [MIUR](#)



### **AD APRILE I BENEFICI FISCALI SULLE PENSIONI DELLE VITTIME DEL DOVERE**

Dopo il messaggio n. 368/2017 con il quale l'INPS comunicava che a decorrere dal periodo di imposta 2017 veniva estesa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti l'esenzione dall'imposta sui redditi, come previsto dalla legge di Bilancio 2017, lo stesso interviene ora, con messaggio n. 1412 del 29/03/2017 a fornire indicazioni di carattere procedurale. [www.italuil.it](http://www.italuil.it)

### **COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO UIL E ITAL UIL**

Il Comitato Tecnico Scientifico di Uil e Ital Uil (CTS) è stato istituito il 28 gennaio 2016 e ha lo scopo di rispondere in maniera efficace alle esigenze del mondo del lavoro, dei lavoratori e dei cittadini attraverso un valido supporto tecnico scientifico e giuridico sui temi e sugli aspetti connessi alla tutela della sicurezza e salute sul lavoro.

Il CTS si avvale della partecipazione di Dirigenti/Quadri/Funzionari della Uil Servizio Politiche del Sociale e Sostenibilità, delle Categorie della Uil e dell'Ital Uil e del contributo di riconosciuti professionisti esperti del settore.

#### **Finalità**

Il CTS ha funzioni consultive e propositive per:

- a) Supportare i vertici della Uil e dell'Ital Uil nelle iniziative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale, con particolare riguardo agli ambiti legislativo e contrattuale;
- b) Contribuire a migliorare le conoscenze sui rischi e danni legati al lavoro, favorendo l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili;
- c) Sostenere e promuovere iniziative di formazione di operatori, quadri e dirigenti sindacali, oltre che di RLS, RLST, al fine di migliorare la consapevolezza e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- d) Sostenere e promuovere attività di ricerca per approfondire le conoscenze dei fattori di rischio nei diversi comparti lavorativi, dare impulso all'innovazione tecnologica per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- e) Contribuire a diffondere la cultura della prevenzione e della legalità e della tutela ambientale nel mondo del lavoro, nella scuola e tra la cittadinanza in generale.

### **NODI DI RETE**

Sono strumenti di consulenza qualificata per le strutture Uil, le Rsu, gli Rls e i quadri della Uil sui temi della salute, della sicurezza e della tutela giuridica. Ad oggi, insieme alla Uil, abbiamo reso operativi i seguenti nodi di rete: [malattiemuscoloscheletriche@pec.italuil.it](mailto:malattiemuscoloscheletriche@pec.italuil.it)  
[normativasicurezza@pec.italuil.it](mailto:normativasicurezza@pec.italuil.it)

**Numero verde 800 085303**

**Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.**

***<http://www.ital-uil.it/>***

A CURA DI Guido Bianchini

**SULLA POSIZIONE DI GARANZIA DEL LAVORATORE VERSO I SUOI COLLEGHI**

Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 6379 del 10.02.2017 Il lavoratore è certamente garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo.

Il caso in esame è inconsueto. La contestazione di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro riguarda un lavoratore e l'infortunio ha interessato un suo collega. L'art. 20 del T.U. Sic. recita che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

L'imputato dipendente di una società con mansioni di gruista, alla guida di una carroponte, compiva una manovra che comprometteva la sicurezza del collega, collidendo con il carroponte condotto da quest'ultimo, senza comunicare preventivamente via interfono e verificare la presenza del collega.

La Cassazione accoglie il ricorso.

Ferma restando la posizione di garanzia del lavoratore (cfr. Cass. pen. n. 36452/2014), tuttavia, la Corte di appello non si era pronunciata su una doglianza relativa alla possibile interruzione del nesso causale: andava verificato se il sistema di anticollisione, mal funzionante al momento del controllo, lo fosse anche al momento del fatto.

**IL D.V.R., LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE E LE MISURE DI PROTEZIONE VANNO ADEGUATE AL MUTARE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO**

Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 4706 del 31.01.2017 Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio, che impone l'adeguamento degli strumenti di protezione e l'aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto. Un lavoratore si infortuna a seguito del cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile rispetto a quello consueto, costringendoli ad occuparsi anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina. La colpa dell'imputato, direttore dello stabilimento, sarebbe consistita nel non avere formato il lavoratore su quello specifico e nuovo rischio e nel non avere fornito mezzi di protezione più adeguati.

L'imputato, da parte sua, si difende eccependo che non vi era stato alcun mutamento "qualitativo-tipologico" della mansione del lavoratore, ma solo un incremento sul piano quantitativo delle operazioni di taglio manuale, per cui non si richiedeva una nuova valutazione del rischio e una nuova formazione dei lavoratori. La Cassazione rigetta il ricorso dell'imputato, pronunciandosi come da massima.

Dopo il guasto della macchina, infatti, il lavoro divenne oggettivamente più pericoloso del precedente (doveva essere impressa nel taglio del pannello una forza maggiore da parte del lavoratore addetto), e ciò imponeva una specifica preparazione sui maggiori rischi connessi al guasto del macchinario e l'adozione di misure di sicurezza più adeguate allo scopo (per effetto della maggiore pressione il guanto anti taglio era risultato insufficiente).

# BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE  
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

*Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute*